XVII legislatura

Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(Atto del Governo n. 415)

Giugno 2017 n. 181



servizio del bilancio del Senato





SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancio CU@senato.it – **J** @SR Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (Atto del Governo n. 415)». NL181, giugno 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Capo I Disposizioni generali	3
Articolo 1 (Magistratura onoraria)	3
Articolo 2 (Istituzione dell'ufficio dei vice procuratori onorari)	3
Articolo 3 (Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace)	6
Capo II Del conferimento dell'incarico di magistrato onorario, del tirocinio e delle	•
incompatibilità	
Articolo 4 (Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario)	
Articolo 5 (Incompatibilità)	
Articolo 6 (Ammissione al tirocinio)	
Articolo 7 (Tirocinio e conferimento dell'incarico)	10
Capo III Dell'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace. Delle funzioni e dei	
compiti dei giudici onorari di pace	
Articolo 8 (Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace)	
Articolo 9 (Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace)	
Articolo 10 (Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo)	
Articolo 11 (Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali)	
Articolo 12 (Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali)	
Articolo 13 (Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace)	
Articolo 14 (Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace)	
Capo IV Delle funzioni e dei compiti dei vice procuratori onorari	
Articolo 15 (Organizzazione dell'ufficio dei viceprocuratori onorari)	
Articolo 16 (Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari)	
Articolo 17 (Attività delegabili ai vice procuratori onorari)	
Capo V Della conferma nell'incarico	
Articolo 18 (Durata dell'ufficio e conferma)	
Capo VI Dell'astensione e della ricusazione	
Articolo 19 (Astensione e ricusazione)	25
Capo VII Dei doveri del magistrato onorario, della decadenza, della dispensa e	•
della revoca	
Articolo 20 (Doveri del magistrato onorario)	
Articolo 21 (Decadenza, dispensa e revoca)	
Capo VIII Delle riunioni periodiche e della formazione permanente	
Articolo 22 (Formazione dei magistrati onorari)	
Capo IX Delle indennità e del regime previdenziale e assistenziale	
Articolo 23 (Indennità spettante ai magistrati onorari)	
Articolo 24 (Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale)	
Articolo 25 (Tutela della gravidanza, malattia e infortunio Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS)	

Articolo 26 (Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi)	44
Capo X Dell'ampliamento della competenza dell'ufficio del giudice di pace	48
Articolo 27 (Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile)	48
Articolo 28 (Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare)	52
Articolo 29 (Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia penale)	53
Capo XI Disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio	54
Articolo 30 (Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio)	54
Articolo 31 (Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio)	54
Articolo 32 (Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)	55
Capo XII Disposizioni transitorie e finali	56
Articolo 33 (Disposizioni transitorie e abrogazioni)	56
Articolo 34 (Abrogazioni)	58
Articolo 35 (Monitoraggio)	59
Articolo 36 (Disposizioni finanziarie e finali)	60

PREMESSA

L'Atto del Governo n. 415 reca lo schema del decreto di riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché la disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, che viene predisposto in attuazione della specifica delega prevista dall'articolo 1, nelle materie ivi indicate alle lettere a)-s), della legge 28 aprile 2016, n. 57 (per l'appunto, dal titolo (*Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace*).

In particolare, l'articolo 2, al comma 1, lettere a) e b) della legge sopra richiamata, reca l'indicazione dei criteri direttivi specifici relativi alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) (prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario). Il comma 2 del medesimo articolo, alle lettere a) e b), indica poi i criteri direttivi relativamente alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) (prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica). Il comma 3, alle lettere a)-g), reca l'indicazione dei criteri direttivi relativi alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) (disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio). Il comma 4, lettere a)-e), reca l'indicazione dei criteri direttivi della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) (operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario). Il comma 5, lettere a)-c), reca l'indicazione dei criteri direttivi relativi alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) (disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica). Il comma 6, lettere a) e b), reca l'illustrazione dei criteri direttivi relativi alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) (disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico). Il comma 7, lettere a)-h), reca l'indicazione dei criteri direttivi relativi alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f) (disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico). Il comma 8, lettere a) e b), reca l'indicazione dei criteri direttivi relativi alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) (regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio). Il comma 9, lettere a) e b) reca l'indicazione dei criteri direttivi di cui alla delega prevista all'articolo 1, comma 1, lettera h) (individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario). Il comma 10, lettere a)-c) reca l'indicazione dei criteri direttivi relativi alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i) (regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio). Il comma 11, lettere a)-d), reca l'indicazione dei criteri direttivi inerenti alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera 1) (regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione). Il comma 12, lettere a)-d), reca i criteri direttivi relativi alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) (prevedere e regolamentare il potere del

presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari). Il comma 13, lettere a)-l), reca i criteri direttivi relativi all'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n) (prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità). Il comma 14, lettere a)-d), reca l'illustrazione dei criteri direttivi di cui alla delega prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera o) (operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale). Il comma 15, lettere a)-h), reca l'indicazione dei criteri direttivi inerenti alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p) (ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità). Il comma 16, lettere a)-c), reca i criteri direttivi inerenti all'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q) (prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi). Il comma 17, lettere a)-e), reca l'illustrazione dei criteri direttivi relativi all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r) (prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma). Il comma 18 stabilisce che nell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 1, il Governo preveda le modalità mediante le quali il Ministero della giustizia provveda annualmente a individuare l'importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale, nell'ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.

L'articolo 3, ai commi 1 e 2, reca invece l'indicazione delle procedure per l'esercizio delle deleghe, stabilendo che gli schemi dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, lettere a)-s), debbano essere adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. È previsto che i medesimi schemi dei decreti legislativi vengono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni (comma 1). Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo è previsto possa all'occorrenza emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1 (comma 2).

L'articolo 9 della legge delega stabilisce poi che dall'attuazione dei decreti legislativi ivi previsti in attuazione dall'articolo 1, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e ad essa si provvede con le risorse

umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma1). È stabilito, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, che in considerazione della complessità della materia trattata, che attua il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dell'impossibilità di procedere sin da subito alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, i decreti legislativi di attuazione della delega prevista dalla presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nel caso in cui uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie (comma 2).

CAPO I Disposizioni generali

Articolo 1 (Magistratura onoraria)

L'articolo, ai commi 1-4 reca l'attuazione della delega volta a prevedere un'unica figura di giudice onorario inserito in un solo ufficio giudiziario, nonché la figura del magistrato onorario requirente, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) dell'articolo 1 della legge n. 57 del 2016, in conformità ai principi e criteri direttivi ivi indicati dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 della medesima legge delega. Il comma 3, secondo periodo, prevede che ai a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno superiore a due giorni a settimana.

<u>La RT</u> si limita a certificare che la disposizione, di natura in sé chiaramente ordinamentale, non comporta direttamente riflessi finanziari, che verranno puntualmente analizzati solo negli articoli successivi.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 2 (Istituzione dell'ufficio dei vice procuratori onorari)

Il comma 1, riprendendo testualmente quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 2 della legge delega con riguardo alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno delle procure della Repubblica, prevede l'istituzione, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, di strutture organizzative denominate "ufficio dei vice procuratori onorari".

Il comma 2 prevede che l'ufficio si avvale, secondo le determinazioni organizzative del procuratore della Repubblica, dei vice procuratori onorari, del personale di segreteria, di coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

<u>La RT</u> evidenzia che col dispositivo vengono costituite, nelle procure della Repubblica presso i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate "Ufficio dei vice procuratori onorari" cui potranno essere adibite figure già presenti nell'ambito dell'ufficio giudiziario, che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Sottolinea poi che l'istituzione dell'Ufficio dei vice procuratori onorari, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedersi a tal fine attraverso l'utilizzo delle risorse e delle dotazioni strumentali disponibili, nonché avvalendosi del personale attualmente in servizio presso gli attuali uffici di procura e del nuovo personale amministrativo in fase di reclutamento, rilevando che viene sostanzialmente riproposto, per analogia, l'impianto organizzativo dell'Ufficio del processo istituito presso i tribunali ai sensi del citato D.L. 69/2013.

In particolare, oltre al personale amministrativo di ruolo già in servizio presso le cancellerie delle procure, potranno essere assegnati all'istituendo Ufficio i tirocinanti di cui all'articolo 73 del D.L. 69/2013, che, nel corso dell'anno 2016, per un numero complessivo di soggetti pari a circa 2.900 unità, hanno partecipato agli *stages* formativi presso gli uffici giudiziari nazionali, con la corresponsione di una borsa di studio di euro 400 mensili, sulla base di una graduatoria predisposta in funzione del reddito ISEE, nel limite dell'importo complessivo di 8.000.000 di euro a valere sul capitolo 1543 del Ministero della Giustizia alla U. d V. 1.2 Azione "Funzionamento uffici giudiziari".

Al riguardo, la RT precisa che il diritto alla borsa di studio non è riconosciuto all'intera platea dei tirocinanti, ma sulla base della graduatoria e, comunque, nel limite delle risorse annualmente stanziate a legislazione vigente, con apposito decreto del Ministro della Giustizia, nell'ambito delle disponibilità del Fondo unico giustizia o del Fondo per l'efficienza della giustizia di cui all'articolo 1, comma 96, della legge n. 190/2014. Segnala che per l'anno 2016 è stato possibile erogare un numero di borse di studio pari a circa 1.600. È presumibile ritenere che il contingente di tirocinanti reclutati ai sensi del D.L. 73/2013 nel corso dell'anno 2016 si mantenga costante nei prossimi anni.

Rappresenta inoltre che sono altresì in corso di svolgimento le procedure concorsuali per l'assunzione di nuove unità di personale amministrativo giudiziario, per un contingente di 1.000 unità ai sensi dell'articolo 1, del decreto-legge n. 117/2016, e di prossima pubblicazione un successivo bando di concorso per ulteriori 1.000 unità ai sensi dell'articolo 1, comma 372 della legge n. 232/2016.

Evidenzia, infine, che attraverso le procedure di mobilità volontaria e obbligatoria (ai sensi dell'articolo 1, comma 425 della legge n.190/2014), sono state inquadrate nei

ruoli dell'amministrazione giudiziaria 1198 unità nel corso del triennio 2015-2017, di cui n. 601 unità per mobilità obbligatoria e 597 per mobilità volontaria.

Rileva che gli oneri stipendiali riferiti al predetto personale, trovano copertura mediante l'utilizzo delle risorse del *turn-over* anni 2015/2017, allocate all'U.d.V. 1.2 - Azione "spese di personale per il programma" che reca stanziamenti di bilancio pari ad euro 1.438.326.042 per l'anno 2017, euro 1.416.001.471 per l'anno 2018 ed euro 1.426.170.872 per l'anno 2019.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura finanziaria specificamente riferiti alla costituzione degli uffici del vice procuratori onorari, pur considerando che il comma 2 rinvia alle specifiche "determinazione organizzative" che saranno emanate dai procuratori della Repubblica e che la RT si sofferma sull'indicazione delle risorse umane, già scontate a legislazione vigente, che potranno essere complessivamente assegnate a tali neo-istituite unità organizzative, occorre non di meno formulare alcune osservazioni.

Infatti, va *in primis* evidenziato, sotto il profilo "metodologico", che i reclutamenti di personale amministrativo a t.i. nonché i tirocini di giovani e le procedure di mobilità attivate dall'Amministrazione giudiziaria da altri comparti richiamati dalla RT sono già previsti a l.v. e dovrebbero, a rigore, essere vincolati alla copertura di fabbisogni organizzativi e di personale relativi all'assetto attuale delle articolazioni e competenze degli uffici giudiziari relativi alla magistratura onoraria.

In tal senso, sarebbero utili indicazioni in merito al numero ipotizzabile del personale amministrativo, nonché dei tirocinanti *ex* articolo 75 del decreto-legge n. 69/2013, applicabili presso i nuovi uffici dei viceprocuratori onorari anche considerato che le tabelle della RT relative all'articolo 23 prevedono un loro incremento dagli attuali 1.671 a 2.000 nel 2022.

A tale proposito, relativamente alle dotazioni strumentali dei nuovi uffici - sebbene la RT fornisca il quadro dettagliato delle risorse finanziarie già previste in bilancio, e da utilizzarsi ai fini in questione - andrebbero, pertanto, acquisite rassicurazioni in merito alla piena sostenibilità, nell'ambito delle medesime dotazioni finanziarie, dei relativi fabbisogni di spesa, dovuti all'allestimento delle dotazioni strumentali e informatiche per le nuove articolazioni. Ciò detto, atteso che a nuovi uffici presso i tribunali dovrebbero, a rigore, accompagnarsi anche nuovi fabbisogni di spesa per beni e servizi rispetto a quelli scontati in relazione alle articolazioni previste dalla legislazione vigente.

Tornando poi allo specifico delle risorse umane da applicare alle nuove strutture, con particolare riferimento a coloro che ad oggi svolgono il tirocinio ai sensi del richiamato decreto-legge n. 69/2013, in considerazione del riconoscimento delle previste borse di studio mensili (400 euro), che avrebbe interessato nel 2016 sole n. 1.900 unità, stante il limite annuale delle risorse disponibili a tal fine a valere del Fondo Unico Giustizia per il medesimo anno, andrebbe inoltre confermato il carattere di prudenzialità della stima contenuta nella RT, per cui si prevede espressamente che

la platea dei tirocinanti rimarrà "costante" anche per i prossimi anni su tale numero, fornendosi in ogni caso rassicurazioni circa l'adeguatezza di tale contingente ad assicurare la funzionalità del nuovo ufficio del vice procuratore onorario presso i tribunali.

In conclusione, posto che l'attivazione dei nuovi uffici dovrà realizzarsi avvalendosi l'Amministrazione giudiziaria delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica - come, peraltro, assicurato dalla specifica clausola prevista dall'articolo 36,comma 1, dello schema - la RT dovrebbe essere corredata di dati utili alla quantificazione degli effetti e alla indicazione delle risorse previste dalla legislazione vigente, come peraltro espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento della R.G.S.1.

Articolo 3

(Dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari. Pianta organica dell'ufficio del giudice di pace)

Il comma 1 prevede che la dotazione organica dei giudici onorari di pace è fissata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto delle esigenze di efficienza e funzionalità dei servizi della giustizia, in relazione a tutti i compiti e le funzioni previsti dalle disposizioni del Capo III. Con separato decreto del Ministro della giustizia è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

Il comma 2 stabilisce che in sede di prima applicazione la dotazione organica dei magistrati onorari non possa, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni giudicanti/requirenti di merito (non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito giudicanti/requirenti).

Il comma 3 prevede che con il decreto di cui al comma 1, primo periodo, è fissata la dotazione organica dei viceprocuratori onorari e con il decreto del Ministro della giustizia di cui al secondo periodo del predetto comma è determinata la pianta organica degli uffici dei viceprocuratori onorari.

Il comma 4 afferma che, in sede di prima applicazione del presente decreto, la dotazione organica dei vice procuratori onorari non può, in ogni caso, essere superiore a quella dei magistrati professionali che svolgono funzioni requirenti di merito. Nel computo di cui al periodo precedente non si considerano i magistrati professionali con funzioni direttive di merito requirenti.

I commi 5 e 6 precisano che la dotazione organica e le piante organiche, nonché le relative modifiche sono quindi stabilite in modo da assicurare il rispetto di quanto disposto dal precedente comma 3.

Il comma 7 prevede che con il decreto di cui al comma 1, secondo periodo, è individuato, per ciascun ufficio del giudice di pace, il numero dei giudici onorari di pace che esercitano la giurisdizione civile e penale presso il medesimo ufficio nonché il numero dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.

Il comma 8 precisa che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 57 del 2016, i criteri per la determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari possono essere adeguati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione

¹ Circolare n. 32/2010, pagina 4.

vigente. Il contenuto del comma trova fondamento in quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della legge delega.

<u>La RT</u> evidenzia che ivi si prevede che, in sede di prima applicazione delle norme, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, la dotazione organica dei giudici onorari di pace sia determinata con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore al numero di magistrati professionali che svolgono funzioni giudicanti di merito (con esclusione dei magistrati professionali con funzioni direttive di merito giudicanti). Sottolinea che attualmente la dotazione organica dei magistrati ordinari giudicanti di merito che non svolgono funzioni direttive assomma a circa 6.000 unità.

Analogamente la dotazione organica dei vice procuratori onorari non potrà essere superiore al numero dei magistrati professionali che svolgono funzioni requirenti di merito (con esclusione dei magistrati professionali con funzioni direttive di merito requirenti). Ad oggi la dotazione organica dei magistrati ordinari requirenti di merito che non svolgono funzioni direttive è di circa 2.000 unità.

Per la stima degli effetti finanziari recati dalla disposizione si rimanda alle successive tabelle.

Infine è previsto che i criteri di cui ai commi 2 e 4, indicati per la determinazione della dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari di pace, possono essere adeguati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge delega n. 57/2016.

Al riguardo, si rileva che dalla fissazione delle dotazioni organiche previste dalle norme in esame discenderanno i relativi oneri indennitari e previdenziali disciplinati dal successivo Capo IX. A tale proposito, le norme fissano soltanto il criterio in sede di prima applicazione del limite massimo pari al numero dei magistrati professionali corrispondenti, esclusi i titolari di incarichi direttivi. Successivamente, ai sensi del comma 8, si potrà innalzare tale tetto nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I limiti relativi alla prima applicazione sono quantificati in 6.000 per i giudici di pace e in 2.000 per i viceprocuratori onorari.

Andrebbe quindi dimostrato il rispetto della clausola di neutralità finanziaria posto dall'articolo 36 in relazione a tali dotazioni organiche.

CAPO II

DEL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI MAGISTRATO ONORARIO, DEL TIROCINIO E DELLE INCOMPATIBILITÀ

Articolo 4

(Requisiti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario)

Il comma 1, in attuazione del comma 3 dell'articolo 2 della legge delega, individua alle lettere *a)-h)* i requisiti essenziali per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario.

Il comma 2, alle lettere *a)-f)*, individua i casi in cui è vietato il conferimento dell'incarico, relativamente a coloro che hanno riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvi gli effetti della riabilitazione o che sono stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personali.

Il comma 3 individua, alle lettere *a*)-*i*), i titoli preferenziali per l'accesso alla magistratura onoraria.

Il comma 4, stabilisce la precedenza in caso di uguale titolo di preferenza ai sensi del comma 3 stabilendo che prevalga, nell'ordine: *a)* la maggiore anzianità professionale o di servizio, con il limite massimo di dieci anni di anzianità; *b)* la minore età anagrafica; *c)* il più elevato voto di laurea.

<u>La RT</u> riferisce che col dispositivo si provvede all'individuazione dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario.

Segnala che trattasi di norma avente natura ordinamentale, che non comporta riflessi finanziari.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 5 (Incompatibilità)

Il comma 1 individua alle lettere a)-e) le cause di incompatibilità per i magistrati onorari.

Il comma 2 stabilisce che gli avvocati e i praticanti abilitati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale, nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, la parte dell'unione civile o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.

Il comma 3, riprendendo la lettera c) del comma 4 dell'articolo 2 della legge delega, aggiunge che gli avvocati e i praticanti abilitati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso gli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove ha sede l'ufficio giudiziario al quale sono assegnati. Tale divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, la parte dell'unione civile, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

Il comma 4 stabilisce che i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario. La disposizione si applica anche alle parti dell'unione civile.

Il comma 5 dispone che il magistrato onorarlo non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

<u>La RT</u> ribadisce che la norma contempla il regime di incompatibilità per l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario.

Segnala che trattasi di norma avente natura ordinamentale che non comporta riflessi finanziari.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 6 (Ammissione al tirocinio)

Il comma 1 demanda al CSM l'individuazione, con propria delibera, da adottarsi entro il 30 marzo di ogni anno, dei posti da pubblicare anche sulla base delle vacanze previste nell'anno successivo nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei VPO; nonché, la determinazione delle modalità di formulazione del relativo bando e del termine per la presentazione delle domande.

Il comma 2 stabilisce che alla pubblicazione del bando per il conferimento degli incarichi di magistrato onorario nel rispettivo distretto provvede, entro trenta giorni dalla delibera del CSM, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.

Il comma 3 disciplina il termine per la presentazione delle domande.

Il comma 4 dispone che gli interessati possono presentare, in relazione ai posti individuati, domanda di ammissione al tirocinio per non più di tre uffici dello stesso distretto.

Il comma 5 stabilisce che la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il parere dell'ordine professionale al quale il richiedente risulti eventualmente iscritto, redige la graduatoria degli aspiranti, sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4, commi 3 e 4, e formula le motivate proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.

Il comma 6 afferma che le domande degli interessati e le proposte della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura.

Il comma 7 prevede che il C.S.M. delibera, per ciascun ufficio, l'ammissione al tirocinio di un numero di interessati pari, ove possibile, al numero dei posti individuati, aumentato della metà ed eventualmente arrotondato all'unità superiore.

La RT ribadisce che con le norme viene disposto che il Consiglio superiore della magistratura procede alla individuazione dei posti da pubblicare sulla base delle vacanze previste nell'anno successivo nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e dei vice procuratori onorari; alla pubblicazione dei posti, che avviene anche sul sito *internet* del Ministero della giustizia, prevedendo la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario; alla raccolta delle domande provvede la Corte di appello che acquisite le proposte della predetta sezione autonoma trasmette le domande degli interessati al Consiglio superiore della magistratura che individua, con delibera e per ciascun ufficio, l'ammissione dei candidati al tirocinio, per un numero di unità pari, ove possibile, al numero di magistrati onorari cui conferire l'incarico, aumentato della metà ed eventualmente arrotondato all'unità superiore.

Segnala che tali adempimenti, dl natura amministrativa, potranno essere espletati attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, ivi trattandosi di profili essenzialmente procedurali, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, posto che la certificazione di neutralità inserita nella RT non equivale alla clausola analoga che andrebbe riportata nel testo, va comunque rammentato che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità prevede espressamente che, in ogni caso, in presenza di siffatte clausole di invarianza, la RT dovrebbe correttamente riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi che risultino idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, a partire dall'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni.

Articolo 7 (Tirocinio e conferimento dell'incarico)

Il comma 1, in attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge n. 57/2016, stabilisce che il tirocinio è organizzato dal Consiglio superiore della magistratura e dalla Scuola superiore della magistratura, secondo le rispettive competenze e attribuzioni come determinate dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

Il comma 2 prevede che il Consiglio superiore della magistratura, sentito il comitato direttivo della Scuola, definisce anche, con delibera, la data di inizio e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari.

Il comma 3 afferma che il tirocinio ha durata di sei mesi e precisa dove viene svolto.

Il comma 4 afferma che la sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale.

Il comma 5 stabilisce che il tirocinio si svolge sotto la direzione del magistrato collaboratore, il quale si avvale di magistrati professionali affidatari, da lui designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

Il comma 6 prevede che il tirocinio, oltre che nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo 2, su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura. I corsi sono coordinati da magistrati professionali "tutori", designati dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, e si articolano in una sessione teorica e in una sessione pratica. È previsto che i "tutori" assicurino l'assistenza didattica ai magistrati onorari in tirocinio e curano lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura. Si prevede anche che, terminati i corsi, la struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, rediga e trasmetta alla sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, un rapporto per ciascun magistrato onorario.

Il comma 7, quanto concerne al conferimento dell'incarico, prevede che la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisito il rapporto del magistrato collaboratore comprensivo delle schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari e delle minute dei provvedimenti, esaminato il rapporto della struttura formativa decentrata, formula un parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al CSM la graduatoria degli idonei per il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio.

Il comma 8 dispone che acquisita la graduatoria e la documentazione allegata, spetti al CSM designare i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio.

Il comma 9 stabilisce che il Ministro della giustizia conferisce l'incarico con apposito decreto.

Il comma 10 prevede per gli ammessi al tirocinio che hanno conseguito l'idoneità e ai quali non sia stato conferito l'incarico nell'ufficio in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi risultate "vacanti".

Il comma 11 prevede che ai magistrati onorari in tirocinio non spetta alcuna indennità.

Il comma 12 stabilisce che ai magistrati collaboratori e ai magistrati affidatari non spetta alcun compenso aggiuntivo o rimborso spese per lo svolgimento dell'attività formativa di cui al presente articolo.

<u>La RT</u> ribadisce che con il dispositivo viene fissata in sei mesi la durata del tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario. Tale tirocinio, oltre all'attività svolta presso gli uffici giudiziari, prevede la frequenza obbligatoria, con profitto, ai corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, corsi peraltro già previsti nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 2006.

Segnala che detti corsi vengono coordinati da magistrati professionali tutori, già designati dalla struttura per la formazione decentrata presso il distretto di ciascuna Corte di appello.

Sottolinea che lo svolgimento dell'attività di docenza, da parte del magistrato professionale, non comporta la corresponsione di alcuna indennità a carico della Scuola superiore della magistratura, come stabilito nel proprio regolamento e dal comma 12 del presente articolo.

Per contro, per i professori universitari o eventuali professionisti impegnati nelle attività di docenza stabilite nel piano formativo dal tirocinio formativo, è prevista la corresponsione di un compenso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti disponibili a legislazione vigente, con le modalità stabilite dal "Regolamento per la formazione dell'albo dei docenti e l'individuazione dei collaboratori" approvato dalla stessa Scuola in data 26 novembre 2013.

I tutori, ovvero i collaboratori e gli affidatari, selezionati tra i magistrati ordinari che abbiano offerto la propria disponibilità a tale in carico, non percepiranno alcun compenso aggiuntivo, come previsto dal già richiamato comma 12, assicurando l'assistenza didattica ai magistrati onorari in tirocinio e curando lo svolgimento delle attività formative mediante esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola.

La RT conferma che agli oneri derivanti dall'organizzazione dei tirocini, comprese le indennità già richiamate per i docenti, non magistrati ordinari, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla Scuola, anche mediante la rimodulazione delle attività programmate annualmente, iscritte ordinariamente nel bilancio del Ministero della giustizia, all'Ud V.1.2, Azione: Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura, sul capitolo 1478 "Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura" che reca, a legislazione vigente, uno stanziamento di euro 10.502.564 per l'anno 2017, di euro 13.123.758 per l'anno 2018 e di euro 13.335.928 per l'anno 2019.

Gli stanziamenti, crescenti nel triennio di riferimento, consentiranno lo svolgimento delle necessarie attività formative, della durata di sei mesi, previste per i circa 1.500 tirocinanti che aspirano al conferimento dell'incarico di magistrato onorario. Per l'assolvimento di tale tirocinio è prevista anche la frequenza di 30 ore di didattica, organizzata dalla Scuola, di cui 10 ore di *e-learning* sul *personal computer* e 20 ore di aula, con classi medie di 15 tirocinanti ciascuna. Per le attività di docenza dei giudici onorari, è già previsto dalla legislazione vigente, un compenso lordo orario pari a circa 60 euro (secondo dati che sarebbero forniti dalla stessa Scuola Superiore della Magistratura). Ai soli fini conoscitivi si riporta un prospetto degli oneri previsti per gli adempimenti sopra richiamati per complessivi 292.000 euro.

Tirocinanti	Tirocinanti per classe			N. docenti	Ore aula previste per	_	Compenso orario docenti	totale	(20 ore/	al 50% dei	Costo totale rimborso spese di trasporto	Onere totale per tirocini formativi presso la scuola
	F	()	classe	totale	ciascun	1	(euro)	compensi	5 ore al	docenti per 4 giorni	al 50%	superiore
					docente				giorno)	non consecutivi	dei docenti	della magistratura
1500	15	100	2	200	20	4000	60	240.000	4	130	52.000	292.000

Dimborco

Si precisa, inoltre, che ai tirocinanti nonché ai magistrati "Tutori" non spetta alcuna indennità o rimborso delle spese e si evidenzia infine la disponibilità di strutture di formazione decentrata presso ciascun distretto di Corte di appello, già operanti e funzionanti.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, si evidenzia che la tabella riporta in RT un numero di tirocinanti pari a 1.500 unità, mentre invece, dato che in virtù del comma 7 dell'articolo 6, saranno ammessi al tirocinio un numero di interessati aumentato della metà rispetto ai posti individuati, il numero dei tirocinanti dovrebbe essere pari a 2.250 unità. La differenza potrebbe pure non incidere sulla quantificazione degli oneri ove si aumentasse il numero di tirocinanti per classe, ma rende opportuno un chiarimento.

Andrebbero poi richieste delucidazioni in merito alla certificata neutralità della previsione per cui, presso ciascun ambito di Corte d'Appello, saranno chiamati ad assolvere funzioni di coordinamento e tutoraggio dei corsi di tirocinio magistrati

professionali (commi 4 e 5), i quali sarebbero già designati della Scuola di formazione della Magistratura relativamente alle attività formative svolte a livello decentrato.

In particolare, sul punto, andrebbero comunque richieste conferme in merito alla effettiva applicabilità alle citate funzioni didattiche e di coordinamento del personale di magistratura, senza che effetti si ripercuotano anche sui carichi di lavoro loro attribuiti e sul normale funzionamento degli uffici giudiziari loro assegnati.

A tale proposito, si evidenzia che in base alle tabelle esposte dalla RT all'articolo 23, si prevedono immissioni di nuovi magistrati pari a 3.500 unità (1.500 con tirocinio nel 2018 e 2.000 con tirocinio nel 2021) e che come già ricordato, secondo il comma 7 dell'articolo 6 il numero dei tirocinanti sarà aumentato della metà rispetto al numero dei magistrati cui si prevede di conferire l'incarico.

In termini similari, anche con specifico riferimento alle attività di docenza e di tutoraggio assegnate sempre a magistrati professionali (comma 6), posto pure che la norma stabilisce espressamente l'esclusione di qualsiasi compenso o rimborso spese (comma 12), andrebbero richieste rassicurazioni volte ad escludere che i suddetti incarichi non si ripercuotano sullo smaltimento dei carichi di lavoro relativi agli uffici assegnati ai magistrati ordinari coinvolti in tali attività.

Con riferimento poi alla spesa annua relativa ai compensi che andranno invece riconosciuti ai docenti universitari/professionisti che verranno incaricati di ore di docenza nell'ambito dell'organizzazione dei tirocini formativi - di cui la RT fornisce il prospetto di calcolo - andrebbero richiesti puntuali elementi di riscontro in merito ai rimborsi spese, considerati nel suddetto prospetto, dal momento che il regolamento della Scuola del 29 novembre 2013, non è reperibile.

In merito poi alle assicurazioni fornite dalla RT, circa la effettiva disponibilità di aule che risulterebbero già esistenti presso le Corti d'Appello, ai fini dello svolgimento delle attività didattiche previste dalle norme in esame, quanto all'effettiva "operatività e funzionalità" delle medesime, andrebbero richieste conferme circa l'operatività dei locali esistenti in relazione però anche alle specifiche attività didattiche che sono indicate dal comma 6 (test, esercitazioni etc.).

Quanto ai profili di stretta copertura, poi, alla luce delle indicazioni ivi espressamente fornite dalla RT in merito alle risorse già previste dalla legislazione vigente, andrebbe confermata la sostenibilità dei predetti nuovi oneri a valere delle risorse ivi indicate.

Ciò detto, in particolare, dal momento che l'applicazione del metodo della legislazione vigente nella previsione degli stanziamenti di spesa da iscriversi in bilancio dovrebbe, a rigore, corrispondere alla determinazione degli ammontari necessari alla copertura relativamente ai soli fabbisogni di spesa, per l'appunto, previsti ai sensi della legislazione vigente.

CAPO III

DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE, DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DEI GIUDICI ONORARI DI PACE

Articolo 8

(Coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del giudice di pace)

Il comma 1 attribuisce al presidente del tribunale i compiti di coordinamento e di vigilanza dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, la distribuzione del lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici. Questi è altresì chiamato a vigilare sulla loro attività e a sorvegliare l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari, esercitando ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'ufficio giudiziario.

Il comma 2 prevede che la proposta di organizzazione è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Il Presidente della Corte di appello formula la proposta sulla base della segnalazione del presidente del tribunale, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

Il comma 3 dispone che nello svolgimento di tali compiti, il presidente del tribunale può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

Il comma 4 stabilisce che il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace in materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di stabilire le direttive e le prassi applicative in materia, concordate nel corso delle riunioni trimestrali di cui all'articolo 22 dello schema.

Il comma 5, con riguardo ai procedimenti di espropriazione forzata, prevede che dodici mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 33, comma 3 (30 ottobre 2021), il Ministero della giustizia metta a disposizione dell'ufficio del giudice di pace i programmi informatici necessari per la gestione del registro dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi e per l'assegnazione con modalità automatiche dei medesimi procedimenti. Tali programmi assicurano che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza.

<u>La RT</u> ribadisce che la norma attribuisce al presidente del tribunale il coordinamento e la vigilanza dell'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, la distribuzione del lavoro tra i giudici, anche mediante ricorso a procedure automatiche.

Assicura che tali adempimenti, di natura amministrativa, potranno essere espletati attraverso l'utilizzo delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Con riferimento alla gestione del registro dei procedimenti di espropriazione mobiliare, rappresenta che i relativi applicativi informatici sono già finanziati a legislazione vigente e realizzati dalla Direzione generale dei sistemi informativi del Ministero della giustizia, con le risorse iscritte all'U.d.V. 1.2 — Azione - Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei sevizi della giustizia, capitolo 1501 che reca uno stanziamento di euro 50.678.980 per l'anno 2017, 49.932.429 per l'anno 2018 e di euro 47.993.808 per l'anno 2019.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura, posto che la norma conferisce al presidente del tribunale compiti di vigilanza e direzione sull'ufficio del giudice di pace e sulla distribuzione del lavoro tra i medesimi, anche avvalendosi di altri giudici (comma 3), andrebbero, in particolare, richiesti gli elementi e dati che siano idonei a confermare che l'espletamento delle suddette funzioni possa realizzarsi avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente, come peraltro espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità.

In particolare, poi, con riferimento al comma 4, cioè in merito al compito riservato al presidente del tribunale di attribuire, ad uno o più giudici professionali, la responsabilità in materia di vigilanza sui giudici onorari di pace nella specifica materia di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi, nonché di stabilire le direttive e le prassi applicative in materia, andrebbe confermata l'adeguatezza degli stanziamenti ivi richiamati dalla RT (capitolo 1501 dello stato di previsione del dicastero della Giustizia), con riferimento alla istituzione e gestione del registro dei procedimenti di espropriazione mobiliare, già previsti dal bilancio vigente per il triennio 2017-2019.

In merito poi al comma 5, premesso che ivi la norma prescrive al dicastero della giustizia di provvedere alla la dotazione di pacchetti informatici entro il 30 ottobre 2021 in favore del Giudice di pace necessari alla gestione del registro dei procedimenti di espropriazione mobiliare ed altri procedimenti analoghi, andrebbe certificata la compatibilità della suddetta previsione, alla luce della neutralità finanziaria prevista dall'articolo 36, comma 1.

Articolo 9 (Funzioni e compiti dei giudici onorari di pace)

L'articolo disciplina le funzioni e i compiti dei giudici onorari di pace.

In particolare, il comma 1 prevede che i giudici onorari di pace esercitano, presso l'ufficio del giudice di pace, la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le disposizioni dei codici di rito e delle leggi speciali.

Il comma 2 prevede che i giudici onorari di pace possono essere assegnati all'"ufficio per il processo", costituito presso il tribunale del circondario nel cui territorio ha sede l'ufficio del giudice di pace al quale sono addetti.

Il comma 3 afferma che i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo non possono esercitare la giurisdizione civile e penale presso l'ufficio del giudice di pace.

Il comma 4 la disposizione prevede l'obbligatorio ed esclusivo inserimento dei giudici onorari di pace nelle strutture dell'Ufficio per il processo per i primi due anni del mandato.

Il comma 5 afferma che ai giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo può essere assegnata, nei limiti e con le modalità di cui al successivo articolo 11, la trattazione di procedimenti civili e penali, di competenza del tribunale ordinario.

<u>La RT</u> evidenzia che la norma riscrive funzioni e compiti attribuiti alla magistratura onoraria; in particolare, il comma 4, dispone che nel corso dei primi due anni dal

conferimento dell'incarico i giudici onorari di pace devono essere assegnati all'ufficio per il "processo" e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti.

Quanto alla stima degli effetti finanziari determinati dalla disciplina delle indennità, fa rinvio alle valutazioni riferite al successivo articolo 23.

<u>Al riguardo</u>, ivi rinviandosi per i profili d'interesse all'articolo 23, non ci sono osservazioni.

Articolo 10

(Destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo)

Il comma 1 prevede che la proposta di assegnazione all'ufficio per il processo del magistrato onorario, formulata dal presidente di tribunale, dovrà tenere conto di quanto previsto dal decreto del Ministro della giustizia che fissa la pianta organica degli uffici del giudice di pace, previsto dall'art. 3, comma 1, dello schema di decreto in esame. La proposta di assegnazione dovrà quindi tenere conto del limite dei giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo, e conformarsi ai criteri ivi indicati, in via generale, dal CSM con propria delibera.

Il comma 2 pone in capo al presidente di tribunale il compito dell'individuazione delle posizioni da coprire nell'ufficio per il processo, almeno due volte l'anno, tenendo conto anche delle assegnazioni in scadenza nei sei mesi successivi. Il presidente propone quindi l'assegnazione d'ufficio dei giudici onorari di pace ai quali sia stato conferito l'incarico da meno di due anni: i soggetti che si trovino in tale condizione, infatti, devono essere assegnati all'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 9, comma 4.

Il comma 3 afferma che il presidente del tribunale determina altresì le posizioni residue da pubblicare e dispone che se ne dia comunicazione a tutti i giudici onorari di pace del circondario ai fini della formulazione della domanda di assegnazione.

Il comma 4, alle lettere *a*)-*c*), elenca i criteri di valutazione che il presidente - ferme le esigenze di efficienza del tribunale e dell'ufficio del giudice di pace interessato - dovrà seguire per individuare i magistrati da assegnare in presenza di più aspiranti.

Il comma 5 prevede che, in mancanza di aspiranti, si debbano scegliere coloro ai quali è stato conferito l'incarico di magistrato onorario da minor tempo. Il criterio si deve applica anche quando l'aspirante abbia operato in settori diversi da quello di destinazione. Le eventuali ragioni che siano in conflitto con tale criterio devono essere espressamente indicate nella proposta di assegnazione.

Il comma 6 stabilisce che l'assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale è disposta con il procedimento di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; la proposta è trasmessa al consiglio giudiziario, che formula il proprio parere e inoltra gli atti al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

Il comma 7 prevede che l'assegnazione d'ufficio disposta a norma del comma 2 cessa di produrre effetti alla scadenza del biennio di cui all'articolo 9, comma 4.

Il comma 8 prevede che un giudice onorario di pace già assegnato ad un ufficio del processo non può essere inserito, a domanda, in altro ufficio del processo del medesimo tribunale prima di due anni. In caso di inserimento d'ufficio ex comma 5, il termine è ridotto a un anno.

Il comma 9 stabilisce che l'assegnazione del giudice onorario di pace all'ufficio per il processo del tribunale può essere revocata per sopravvenute esigenze di funzionalità dell'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario è addetto.

Il comma 10 stabilisce che il magistrato onorario coadiuva il giudice togato compiendo tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale, sotto la "direzione e il coordinamento" del giudice professionale.

Il comma 11 prevede la possibilità, da parte del giudice professionale di delegare talune funzioni nell'ambito dei procedimenti civili, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, purché non particolarmente complesse.

Il comma 12 alle lettere *a*)-*g*) le eccezioni per cui al giudice onorario di pace non può essere delegata la pronuncia di provvedimenti definitori.

Il comma 13 stabilisce che il giudice onorario di pace svolge le attività delegate attenendosi alle direttive concordate col giudice professionale titolare del procedimento, anche alla luce dei criteri generali definiti all'esito delle riunioni di cui all'articolo 22. Il Consiglio superiore della magistratura individua le modalità con cui le direttive concordate sono formalmente documentate e trasmesse al capo dell'ufficio.

Il comma 14 prevede che il giudice onorario di pace, quando ritiene, in considerazione delle specificità del caso concreto, di non poter provvedere in conformità alle direttive ed ai criteri di cui al comma 12, riferisce al giudice professionale, il quale compie le attività già oggetto di delega.

Il comma 15 afferma che il giudice professionale esercita la vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario e, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega a quest'ultimo conferita e ne dà comunicazione al presidente del tribunale.

<u>La RT</u> si sofferma sulle norme, riferendo che ivi si disciplinano assegnazione, compiti e funzioni dei giudici onorari applicati all'ufficio per il processo, sotto il coordinamento e la direzione del presidente del tribunale.

Precisa che le disposizioni contenute nell'articolo, di natura procedimentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti, anche organizzativi, nell'ambito delle ordinarie risorse strumentali e finanziarie, all'UdV. 1.4 Azione "Magistratura onoraria" sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Al riguardo, premesso che la RT certifica la sostenibilità di nuovi o maggiori oneri relativi all'affidamento ai giudici di pace di incarichi nell'ambito della magistratura onoraria, in presenza dei previsti requisiti, ivi indicando anche le risorse già previste ai sensi della legislazione vigente per la copertura dei fabbisogni di spesa relativi alla magistratura onoraria (capitolo 1362 dello stato di previsione del dicastero della giustizia), andrebbe comunque richiesta una stima dei nuovi e maggiori oneri attesi in relazione all'attivazione delle nuovi compiti previsti ai commi 1-4, a carico del presidente del tribunale.

Articolo 11

(Assegnazione ai giudici onorari di pace dei procedimenti civili e penali)

Il comma 1 elenca le condizioni necessarie ai fini dell'assegnazione della trattazione dei procedimenti ai giudici onorari che si trovino nella situazione prevista dall'articolo 9, comma 4 (si tratta di coloro che abbiano già svolto due anni nell'incarico). L'assegnazione è giustificata al verificarsi di almeno una delle condizioni e, per situazioni straordinarie e contingenti, non si possono adottare misure organizzative diverse.

Le condizioni sono:

- a) riduzione di oltre il 30% dell'attività dei giudici professionali in un tribunale (o in una sua sezione) a causa di vacanze nell'organico, di assenze non temporanee o di esoneri dal servizio totali o parziali;
- b) numero dei procedimenti rispetto ai quali sia stato superato il termine di ragionevole durata (legge n. 89 del 2001) superiore: di almeno il 50% rispetto al numero complessivo dei procedimenti civili pendenti innanzi al tribunale; di almeno il 40% rispetto al numero complessivo dei procedimenti penali pendenti dinanzi al medesimo ufficio;
- c) il numero medio dei procedimenti civili o penali pendenti per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale supera di almeno il 70% il numero medio nazionale dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale di tribunale nello stesso periodo; il dato è rilevato alla data del 30 giugno dell'anno precedente dal Ministero della giustizia attraverso apposite rilevazioni statistiche operate sulla base dei criteri generali definiti di concerto con il CSM, distinguendo, ove possibile, per settori civile e penale, per materie, per rito e per dimensioni degli uffici;
- d) il numero medio dei procedimenti civili o penali sopravvenuti per ciascun giudice professionale in servizio presso il tribunale supera di almeno il 70% il numero medio nazionale dei procedimenti sopravvenuti per ciascun giudice professionale di tribunale nello stesso periodo; anche in questo caso il dato è rilevato al 30 giugno dell'anno precedente e sono dettate disposizioni inerenti la rilevazione analoghe a quelle previste dalla lett. c).

Il comma 2 prevede che quando la condizione di cui al comma 1, lettera a), ricorre per una sezione del tribunale, ai giudici onorari di pace possono essere assegnati esclusivamente i procedimenti devoluti alla medesima sezione.

Il comma 3 afferma che l'individuazione dei giudici onorari ai quali assegnare la trattazione di procedimenti a norma del comma 1, è effettuata con i criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di domande, previsti dal comma 5 del predetto articolo.

Il comma 4 fissa i criteri di assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace a norma del presente articolo sono determinati nella proposta tabellare di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Il comma 5 pone un limite alle assegnazioni per ciascun giudice onorario di pace: esse non possono essere superiori ad un terzo del numero medio nazionale dei procedimenti pendenti per ciascun giudice professionale del tribunale, distinto per il settore civile e per quello penale.

Il comma 6 alle lettere a) (settore civile), numeri 1)-5) e b) (settore penale), enumera i procedimenti che non possono essere assegnati, a norma del comma 1, ai giudici onorari di pace.

Il comma 7 attribuisce al presidente del tribunale l'assegnazione degli affari, secondo i criteri stabiliti ai sensi del comma 4. L'assegnazione deve essere effettuata necessariamente entro sei mesi dal verificarsi della carenza di organico nei termini definiti dalla lett. a) oppure entro sei mesi. L'assegnazione deve essere effettuata necessariamente entro sei mesi dal verificarsi della carenza di organico nei termini definiti dalla lett. a) oppure entro sei mesi dalla pubblicazione dei dati attestanti la situazione dell'arretrato come previsto dalle lett. b), c) e d).

Il comma 8 stabilisce che il Ministero della giustizia rende noti i dati necessari ai fini del comma 1 entro il 31 dicembre e ci si dovrà riferire a tale data in relazione al numero dei procedimenti pendenti.

<u>La RT</u> afferma che l'articolo disciplina l'assegnazione ai giudici onorari, al ricorrere di specifiche condizioni e per situazioni eccezionali o contingenti, di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale.

L'assegnazione è effettuata dal presidente del tribunale e può essere mantenuta per un periodo non superiore a tre anni. Le disposizioni contenute nell'articolo in rassegna, di natura procedimentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti, anche organizzativi, nell'ambito delle ordinarie risorse strumentali e finanziarie, all'U.dV. 1.4 Azione "Magistratura onoraria" sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 12 (Destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali)

L'articolo disciplina la destinazione del giudice onorario di pace, quando sussistono determinate condizioni e con specifiche modalità, a comporre i collegi civili e penali del tribunale.

In particolare, la norma prevede che i giudici onorari di pace che sono inseriti nell'ufficio per il processo e rispetto ai quali non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 9, comma, 4, possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale, quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 11 e secondo le modalità di cui al medesimo articolo. La destinazione è mantenuta sino alla definizione dei relativi procedimenti. Del collegio non può far parte più di un giudice onorario di pace. Si stabilisce inoltre che, in ogni caso, il giudice onorario di pace non può essere destinato, per il settore civile, a comporre i collegi giudicanti dei procedimenti in materia fallimentare e i collegi delle sezioni specializzate e, per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero, qualora si proceda per i reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.

<u>La RT</u> ribadisce che la norma disciplina la destinazione del giudice onorario di pace, quando sussistono determinate condizioni e con specifiche modalità, a comporre i collegi civili e penali del tribunale.

Precisa poi che le disposizioni contenute nell'articolo, di natura procedimentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti, anche organizzativi, nell'ambito delle sole ordinarie risorse strumentali e finanziarie all'U.dV. 1.4 Azione "Magistratura onoraria" sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 13 (Destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace)

La norma prevede che la destinazione in supplenza del giudice onorario di pace, nei casi di assenza o impedimento temporaneo del magistrato professionale, anche nell'ambito del collegio.

<u>La RT</u> evidenzia che la norma stabilisce la destinazione in supplenza del giudice onorario di pace, nei casi di assenza o impedimento temporaneo del magistrato professionale, anche nell'ambito del collegio.

Sottolinea, in particolare, che le disposizioni contenute nell'articolo, di natura procedimentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti, anche organizzativi, nell'ambito delle ordinarie risorse strumentali e finanziarie.

Rappresenta, inoltre, che con la norma non si prevede di corrispondere compensi aggiuntivi per l'attività di supplenza e di applicazione dei giudici di pace, stante il regime di onnicomprensività dell'indennità prevista all'articolo 23, comma 11.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 14 (Supplenze e applicazioni negli uffici del giudice di pace)

Il comma 1 prevede che, nell'ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale possa destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace di altro ufficio del circondario per un periodo non superiore ad un anno.

Il comma 2 disciplina la procedura per l'applicazione di cui al comma 1, prevedendo in primo luogo che la scelta dei magistrati onorari da applicare in supplenza venga operata sulla base dei criteri di cui all'articolo 10, comma 4, ovvero, in mancanza di domande, dei criteri previsti dal comma 5 del medesimo articolo. È previsto che l'applicazione deve essere disposta con decreto motivato, sentita la sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario che deve esprimersi su richiesta dell'interessato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta. Copia del decreto è trasmessa al CSM e al Ministro della giustizia.

Il comma 3 prevede che l'applicazione non può superare comunque la durata di un anno e, nei casi di necessità dell'ufficio al quale il giudice onorario di pace è applicato, può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione del medesimo giudice onorario di pace non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.

<u>La RT</u> dispone che, nell'ipotesi di vacanza dell'ufficio del giudice di pace o di assenza o di impedimento temporanei di uno o più giudici onorari di pace, il presidente del tribunale può destinare in supplenza uno o più giudici onorari di pace dì altro ufficio del circondario, per un periodo non superiore ad un anno.

Le disposizioni contenute nell'articolo, di natura procedimentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti, anche organizzativi, nell'ambito delle ordinarie risorse strumentali e finanziarie.

La RT segnala, altresì, quanto disposto dal successivo articolo 36, comma 2, che prevede che al giudice onorario di pace assegnato all'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 10, ovvero applicato ad altro ufficio del giudice di pace a norma dell'articolo 14, non è dovuta alcuna indennità di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale. Come per il precedente articolo la disposizione di cui al comma 11 del successivo articolo 23

esclude che per le supplenze o per le applicazioni dei giudici di pace possano derivare altre o diverse indennità.

Al riguardo, si osserva che la legge delega 57/2016 all'articolo 6 reca una norma analoga di diretta efficacia sulle applicazioni dei giudici di pace ad altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto2 la quale quantifica e copre una spesa annua di 201.100 euro, che secondo la relativa RT è relativa al solo rimborso delle spese di viaggio. Si segnala pertanto che sebbene l'articolo 36, comma 2 escluda per le applicazioni in esame la corresponsione di indennità di missione o di trasferimento, non sembrano potersi escludere oneri per rimborso delle spese di viaggio.

CAPO IV DELLE FUNZIONI E DEI COMPITI DEI VICE PROCURATORI ONORARI

Articolo 15 (Organizzazione dell'ufficio dei viceprocuratori onorari)

Il comma 1 demanda al procuratore della Repubblica il compito di coordinare l'ufficio dei vice procuratori onorari (VPO), distribuendo loro il lavoro attraverso il ricorso a procedure automatiche, e di vigilare sulle attività svolte da questi ultimi, anche sorvegliando l'andamento dei servizi di segreteria ed ausiliari.

Il comma 2 prevede che nell'assolvimento dei compiti di coordinamento e di vigilanza il procuratore della Repubblica può avvalersi dell'ausilio di uno o più magistrati professionali, attribuendo loro il compito di vigilare sull'attività dei VPO nelle materie delegate, nonché di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative emerse anche a seguito delle riunioni di coordinamento periodicamente indette.

Il comma 3 demanda infine ad un successivo decreto ministeriale, da adottarsi entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto, la messa a disposizione di programmi informatici che assicurino che l'assegnazione degli affari abbia luogo secondo criteri di trasparenza ed automaticità.

<u>La RT</u> segnala che la norma attribuisce al procuratore della Repubblica il coordinamento dell'ufficio dei vice procuratori onorari e la distribuzione del lavoro, anche mediante ricorso a procedure automatiche, tra i viceprocuratori onorari, nonché la vigilanza sulla loro attività.

Sottolinea che tali adempimenti, di natura amministrativa, potranno essere espletate attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, segnalando a tal fine l'U.d.V 1.2 Giustizia civile e penale, del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi che riporta, a legislazione vigente, una dotazione finanziaria di 3.861.131.466 euro per l'anno 2017, di 3.860.994.334 per l'anno 2018 e 3.903.723.122 euro per l'anno 2019.

² La norma ha natura transitoria e cessa di avere efficacia dopo due anni, quindi nel maggio 2018.

<u>Al riguardo</u>, per i profili di quantificazione e copertura, premesso che la norma riserva al procuratore della repubblica il compito di provvedere al coordinamento dell'ufficio dei vice procuratori onorari e alla vigilanza sull'attività dei medesimi, andrebbe in proposito confermato che il procuratore possa a tal fine provvedervi con le sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 16 (Funzioni e compiti dei vice procuratori onorari)

L'articolo stabilisce le funzioni e i compiti dei vice procuratori onorari (VPO).

Il comma 1 prevede che il vice procuratore onorario inserito nella struttura organizzativa di cui all'articolo 2: a) coadiuva il magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, compie tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di quest'ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti; b) svolge le attività e adotta i provvedimenti a lui delegati secondo quanto previsto dall'articolo 17.

Il comma 2 prevede che l'assegnazione dei vice procuratori onorari alla struttura organizzativa di cui all'articolo 2 dello schema ha luogo con provvedimento del procuratore della Repubblica, trasmesso alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.

Il comma 3 prevede che nel corso del primo anno dal conferimento dell'incarico i vice procuratori onorari possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività previste dal comma 1, lettera a).

Il comma 4 stabilisce che il magistrato professionale eserciti la vigilanza sull'attività svolta dal vice procuratore onorario e, in presenza di giustificati motivi, disponga la revoca della delega a quest'ultimo conferita e dandone comunicazione al procuratore della Repubblica.

<u>La RT</u> ribadisce che la norma stabilisce le funzioni e i compiti dei vice procuratori onorari.

Evidenzia, in particolare, quanto previsto al comma 3, secondo cui nel primo anno dal conferimento dell'incarico ai vice procuratoti onorari possono essere attribuite solo le funzioni di ausilio al magistrato professionale, non potendosi svolgere le attività delegate previste dal provvedimento in esame.

Per la stima dei riflessi finanziari derivanti dall'applicazione del regime delle indennità, fa rinvio alle valutazioni riferite al successivo articolo 23.

Al riguardo, rinviandosi all'articolo 23, non ci sono osservazioni.

Articolo 17 (Attività delegabili ai vice procuratori onorari)

L'articolo disciplina espressamente le attività delegabili, da parte del procuratore della Repubblica, al vice procuratore onorario (VPO).

Il comma 1 prevede che nei procedimenti davanti al giudice di pace, le funzioni del pubblico ministero possono essere svolte, per delega del procuratore della Repubblica, dal VPO: a) nell'udienza dibattimentale; b) per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; c) nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, nei procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, del medesimo codice, e nei procedimenti di opposizione al decreto del pubblico ministero di liquidazione

del compenso ai periti, consulenti tecnici e traduttori ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319.

Il comma 2 stabilisce che nei casi indicati nel comma 1, la delega è conferita in relazione ad una determinata udienza o a un singolo procedimento.

Il comma 3 prevede che nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, ad esclusione di quelli relativi ai delitti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, il vice procuratore onorario può svolgere, per delega del procuratore della Repubblica e secondo le direttive stabilite in via generale dal magistrato professionale che ne coordina le attività, le funzioni di pubblico ministero: a)nell'udienza dibattimentale; b) nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 del codice di procedura penale; c) per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi degli articoli 459, comma 1, e 565 del codice di procedura penale; d)nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.

Il comma 4 afferma che il VPO delegato può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta, pur quando si proceda con giudizio direttissimo, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale.

Il comma 5 prevede che il VPO, nei procedimenti riguardanti reati di minore gravità, può redigere e avanzare richiesta di archiviazione, nonché svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata.

Il comma 6 afferma che il VPO, nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate alle direttive periodiche di cui all'articolo 15, comma 2, dello schema, può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal magistrato professionale titolare del procedimento se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità.

<u>La RT</u> riferisce che l'articolo disciplina espressamente le attività delegabili, da parte del procuratore della repubblica, al vice procuratore onorario.

Sottolinea che le disposizioni contenute nell'articolo, di natura procedimentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti, nell'ambito delle ordinarie risorse strumentali e finanziarie assegnate all'U.dV. 1.4 Azione "Magistratura onoraria" sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

<u>Al riguardo</u>, alla luce delle rassicurazioni fornite dalla RT in merito alla neutralità delle norme, non ci sono osservazioni.

CAPO V DELLA CONFERMA NELL'INCARICO

Articolo 18 (Durata dell'ufficio e conferma)

Il comma 1 prevede che l'incarico di magistrato onorario ha la durata di quattro anni. Alla scadenza, l'incarico può essere confermato, a domanda, per un secondo quadriennio.

Il comma 2 stabilisce che l'incarico di magistrato onorario non può, comunque, essere svolto per più di otto anni complessivi, anche non consecutivi, includendo nel computo l'attività comunque svolta quale magistrato onorario, indipendentemente dal tipo di funzioni e compiti esercitati tra quelli disciplinati dal presente decreto.

Il comma 3 prevede, in ogni caso, che l'incarico cessa al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Il comma 4 stabilisce che la domanda di conferma è presentata, a pena di inammissibilità, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio.

Il comma 5, prevede che, unitamente alla domanda, sono trasmessi alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario: *a*)un rapporto del capo dell'ufficio o del coordinatore dell'ufficio del giudice di pace sull'attività' svolta e relativo alla capacità, alla laboriosità, alla diligenza, all'impegno ed ai requisiti dell'indipendenza, dell'imparzialità e dell'equilibrio nonché sulla partecipazione alle riunioni periodiche; *b*) copia degli atti e dei provvedimenti esaminati ai fini della redazione del rapporto di cui alla lettera a); *c*)le relazioni redatte dai magistrati professionali che il magistrato onorario coadiuva a norma degli articoli 10, comma 10, e dell'articolo 16, comma 1;*d*) l'autorelazione del magistrato onorario; *e*)le statistiche comparate sull'attività svolta, distinte per tipologie di procedimenti e di provvedimenti, ed ogni altro documento ritenuto utile.

Il comma 6 stabilisce che ai fini della redazione del rapporto di cui al comma 5, lettera a), sono esaminati, a campione, almeno venti verbali di udienza e venti provvedimenti, relativi al periodo oggetto di valutazione. La sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario stabilisce i criteri per la selezione dei verbali di udienza e dei provvedimenti.

Il comma 7 prevede che almeno due mesi prima della scadenza del quadriennio, la sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, acquisiti i documenti di cui al comma 5, il parere di cui al comma 8, lettera c) e la attestazione della struttura della formazione decentrata di cui all'articolo 22, comma 3, esprime, con riguardo al magistrato onorario che ha presentato domanda di conferma, se necessario previa audizione dell'interessato, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni e lo trasmette al Consiglio superiore della magistratura.

Il comma 8 afferma che il giudizio è espresso a norma dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in quanto compatibile, ed è reso sulla base degli elementi di cui ai commi 5 e 6, nonché degli ulteriori elementi indicati alle lettere a) e b).

Il comma 9 prevede che il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio di cui al comma 7, delibera sulla domanda di conferma.

Il comma 10 stabilisce che il Ministro della giustizia dispone la conferma con apposito decreto.

Il comma 11 prevede che sia valutato negativamente ai fini della conferma nell'incarico l'aver privilegiato la definizione di procedimenti di natura seriale, salvo che non risponda a specifiche esigenze dell'ufficio.

Il comma 12 stabilisce che i magistrati onorari che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al presente articolo, prevedendo che la procedura di conferma si definisca entro dodici mesi dalla scadenza del quadriennio. È stabilito che se la conferma non è disposta nel rispetto del termine di cui al periodo precedente, il magistrato onorario non può esercitare le funzioni giudiziarie onorarie, né svolgere i compiti e le attività previsti dalle disposizioni di cui ai Capi III e IV del presente decreto, con sospensione dall'indennità, sino all'adozione del decreto di cui al comma 10.

Il comma 13 prevede che la conferma dell'incarico produce effetti con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del quadriennio già decorso. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari in servizio a norma del comma 12, primo periodo, cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.

Il comma 14 stabilisce che ai magistrati onorari che hanno esercitato per otto anni le funzioni e i compiti attribuitigli è riconosciuta preferenza, a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.

<u>La RT</u> segnala che, nel regolamentare le procedure connesse all'affidamento dell'incarico, comprese quelle relative alla conferma, il dispositivo fissa in quattro anni la durata dell'incarico del magistrato onorario, stabilendo la possibilità, alla scadenza e per una sola volta, di essere confermato, a domanda, per un ulteriore periodo di quattro anni.

Si prevede pertanto che l'incarico di magistrato onorario non può essere svolto per più di otto anni complessivi, anche non consecutivi e cessa, in ogni caso, al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Per la stima dei riflessi finanziari determinati dalla predetta previsione, si fa rinvio alle valutazioni del successivo articolo 23.

Al riguardo, rinviando all'esame dell'articolo 23, non ci sono osservazioni.

CAPO VI DELL'ASTENSIONE E DELLA RICUSAZIONE

Articolo 19 (Astensione e ricusazione)

Il comma 1 stabilisce - con riguardo ai procedimenti civili - che il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 51, primo comma, del codice di procedura civile e può essere ricusato, a norma dell'articolo 52 del medesimo codice. È altresì previsto l'obbligo di astenersi e può essere ricusato, quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, siano stati associati o in qualunque modo collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

Il comma 2, con riguardo ai procedimenti penali, prevede che il giudice onorario di pace ha l'obbligo di astenersi nei casi previsti dall'articolo 36 del codice di procedura penale e può essere ricusato, a norma 17 dell'articolo 37 del medesimo codice. È altresì previsto l'obbligo di astenersi e può essere ricusato quando egli o il coniuge o la parte dell'unione civile, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado, sono stati associati o comunque collegati con lo studio professionale di cui ha fatto o fa parte il difensore di una delle parti.

I commi 3 e 4 individuano ulteriori obblighi di astensione per il giudice onorario di pace. Si tratta dei casi in cui il giudice onorario o il coniuge o la parte dell'unione civile o il convivente.

Il comma 5 stabilisce che anche il vice procuratore onorario ha l'obbligo di astenersi nei casi di cui al presente articolo.

<u>La RT</u> riferisce che le norme disciplinano i casi di astensione e ricusazione nell'ambito di taluni procedimenti civili e penali.

Sottolinea che trattasi di norme aventi natura ordinamentale che non comportano riflessi finanziari.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO VII

DEI DOVERI DEL MAGISTRATO ONORARIO, DELLA DECADENZA, DELLA DISPENSA E DELLA REVOCA

Articolo 20 (Doveri del magistrato onorario)

L'articolo prevede che il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili e in particolare esercita le funzioni e i compiti attribuitigli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni.

<u>La RT</u> rileva che la norma che contempla i doveri per i magistrati onorari e non determina riflessi finanziari.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 21 (Decadenza, dispensa e revoca)

Il comma 1 prevede che il magistrato onorario decade dall'incarico quando viene meno taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni e ai compiti ad esso relativi, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

Il comma 2 stabilisce che il magistrato onorario è dispensato, anche d'ufficio, per impedimenti di durata superiore a sei mesi. Per impedimenti di durata non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23.

Il comma 3 dispone che il magistrato onorario è revocato dall'incarico in ogni caso in cui risulta l'inidoneità ad esercitare le funzioni giudiziarie o i compiti dell'ufficio del processo; in particolare è revocato quando, senza giustificato motivo, ha conseguito risultati che si discostano gravemente dagli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica a norma dell'articolo 23 ovvero, nel caso di assegnazione di procedimenti civili o penali a norma dell'articolo 11, non ha definito, nel termine di tre anni dall'assegnazione, un numero significativo di procedimenti, secondo le determinazioni del Consiglio superiore della magistratura.

Il comma 4 dispone che costituiscono, tra l'altro, circostanze di fatto rilevanti ai fini della valutazione di inidoneità di cui al comma 3, l'adozione di provvedimenti non previsti dalla legge ovvero fondati su grave violazione di legge o travisamento del fatto, determinati da ignoranza o negligenza (lettera a); l'adozione di provvedimenti affetti da palese e intenzionale incompatibilità tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo(lettera b), la scarsa laboriosità o il grave e reiterato ritardo nel compimento degli atti relativi allo svolgimento delle funzioni ovvero nell'adempimento delle attività e dei compiti a lui devoluti (lettera c) e l'assenza reiterata, senza giustificato motivo, alle riunioni periodiche di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 4, nonché alle iniziative di formazione di cui al comma 3 del predetto articolo (lettera d).

Il comma 5 prevede che la revoca è altresì disposta quando il magistrato onorario tenga in ufficio o fuori una condotta tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli.

Il comma 6 stabilisce che il capo dell'ufficio comunica immediatamente al presidente della corte di appello o al procuratore generale presso la medesima corte ogni circostanza di fatto rilevante ai fini della decadenza, della dispensa o della revoca.

Il comma 7 prevede che, relativamente all'ufficio del giudice di pace, la comunicazione di cui al comma 6 è effettuata dal presidente del tribunale.

Il comma 8 stabilisce che il magistrato professionale che il magistrato onorario coadiuva a norma dell'articolo 10, comma 10, e dell'articolo 16, comma 1, comunica al capo dell'ufficio ogni circostanza di fatto rilevante per l'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo.

Il comma 9 prevede nei casi di cui al presente articolo, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il presidente della corte d'appello, per i giudici onorari di pace, o il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, per i vice procuratori onorari, propone alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, la decadenza, la dispensa o revoca.

Il comma 10 afferma che il Ministro della giustizia dispone la decadenza, la dispensa e la revoca con decreto.

<u>La RT</u> evidenzia che le norme dispongono, tra l'altro, che in caso di impedimenti di durata non superiore a sei mesi, l'esecuzione dell'incarico rimane sospesa senza diritto all'indennità disciplinata dal successivo articolo 23.

<u>Al riguardo</u>, ivi trattandosi di profili meramente ordinamentali, non ci sono osservazioni.

CAPO VIII DELLE RIUNIONI PERIODICHE E DELLA FORMAZIONE PERMANENTE

Articolo 22 (Formazione dei magistrati onorari)

Il comma 1 prevede che i giudici onorari di pace sono tenuti a partecipare alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o, su delega di quest'ultimo, da un presidente di sezione o da un giudice professionale, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate.

Il comma 2 stabilisce parimenti che i vice procuratori onorari (VPO) partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un procuratore aggiunto o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate.

Il comma 3 dispone poi che siano tenuti, con cadenza almeno semestrale, corsi di formazione specificamente dedicati ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura nel quadro delle attività di formazione della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata di cui alla lettera f) del comma 1 del predetto articolo, e degli ordini professionali ai quali i magistrati onorari risultino eventualmente iscritti riconoscono che la partecipazione ai corsi di cui al presente comma integra assolvimento degli obblighi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti. La struttura della formazione decentrata della Scuola dei magistrati, attesta

l'effettiva partecipazione del magistrato onorario alle attività di formazione e trasmette l'attestazione alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.

Il comma 4 prevede che i giudici onorari di pace inseriti nell'ufficio per il processo a norma dell'articolo 10, destinati nei collegi a norma dell'articolo 12 o assegnatari di procedimenti di competenza del tribunale ai sensi dell'articolo 11, partecipano alle riunioni convocate ai sensi dell'articolo 47-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per la trattazione delle materie di loro interesse.

Il comma 5 ribadisce che la partecipazione alle riunioni periodiche di cui al presente articolo e alle iniziative di formazione è obbligatoria.

<u>La RT</u> ribadisce che le norme prevedono che i magistrati onorari dovranno partecipare, obbligatoriamente, a riunioni trimestrali organizzate dagli uffici di appartenenza e frequentare, con cadenza almeno semestrale, corsi di formazione organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.

Inoltre, aggiunge che alle predette attività si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente, sia per la partecipazione alle riunioni presso gli uffici giudiziari che per la gestione dei corsi di formazione a cura della Scuola superiore della Magistratura. I predetti corsi di formazione, specificamente dedicati ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, sono già organizzati dalla Scuola superiore della magistratura nel quadro delle attività di formazione della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma l, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 2006.

In vista dell'organizzazione dei corsi formativi, fornisce un prospetto indicativo delle spese da sostenere a cura della Scuola superiore, per l'assolvimento dei compiti di formazione ivi previsti. Per tale attività si prevede la frequenza, con cadenza semestrale, di corsi di formazione per un numero di ore pari a 20 (come prevede l'attuale prassi) di cui 10 ore di *e-learning* e 10 ore di aula. Si riporta, di seguito, il prospetto degli oneri annui stimati per gli adempimenti sopra richiamati individuati per complessivi 145.000 euro, rappresentando, al riguardo, che ai fini della quantificazione dei predetti oneri, la RT ha tenuto conto del *turn over* fisiologico dei magistrati onorari ai fini formativi.

onorari	magistrati per classe	Classi	numero docenti per classe	numero	previste	Ore aula complessive	Compenso orario docenti (euro)	onere totale compensi	Numero giorni di docenza (10 ore/ 5 ore al giorno)	medio al 50% dei docenti per	al 50% dei	Onere Totale per corsi formativi annuale
1500	15	100	1	100	10	1000	60	60.600	2	259	12.500	145.000

Conclude sottolineando che non si prevede la corresponsione di trattamenti economici aggiuntivi ai magistrati onorari, in aggiunta alle indennità previste al successivo articolo 23.

Al riguardo, relativamente ai corsi di formazione, dal momento che la RT produce un prospetto di sintesi degli oneri annui, relativamente ai compensi che andranno riconosciuti ai docenti universitari/professionisti che verranno incaricati di ore di docenza nell'ambito dell'organizzazione dei corsi, andrebbero richiesti puntuali elementi di riscontro in merito ai rimborsi spese ivi contemplati nel suddetto prospetto, dal momento che il regolamento della Scuola del 29 novembre 2013, non è reperibile.

Si rileva inoltre che la quantificazione è operata su un numero di 1.500 magistrati onorari, mentre in base alle tabelle della RT connesse all'articolo 23, il loro numero è attualmente pari a 4.984 e nel 2022 salirà a 8.000. Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento.

Per i profili di copertura, poi, in merito alle risorse che sarebbero già previste ai sensi della legislazione vigente, andrebbe confermata la sostenibilità dei predetti nuovi oneri a valere delle risorse ivi indicate.

CAPO IX DELLE INDENNITÀ E DEL REGIME PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALE

Articolo 23 (Indennità spettante ai magistrati onorari)

Il comma 1 stabilisce che l'indennità spettante ai magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato.

Il comma 2 dispone che ai magistrati onorari che esercitano funzioni giudiziarie è corrisposta, con cadenza trimestrale, un'indennità annuale lorda in misura fissa, pari ad euro 16.140, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Il comma 3 prevede che ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari - inseriti, rispettivamente, nell'ufficio per il processo e nell'ufficio dei vice procuratori onorari che svolgono i compiti di collaborazione con i magistrati professionali e le attività preparatorie di cui agli articoli 10, comma 10 e 16, comma 1, lettera a) - l'indennità di cui al comma 2 è corrisposta nella misura dell'80 per cento.

Il comma 4 prevede che le indennità previste ai commi 2 e 3 non sono tra loro cumulabili.

Il comma 5 afferma che quando il magistrato onorario svolge sia le funzioni giudiziarie che i compiti e le attività di cui al comma 3, l'indennità fissa è corrisposta nella misura prevista dal comma 2 o dal comma 3, in considerazione delle funzioni ovvero dei compiti e delle attività svolti in via prevalente.

Il comma 6 prevede che il presidente del tribunale, con apposito provvedimento da adottare entro il 30 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei principi e degli obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione dell'ufficio e, per il tribunale, dai programmi di gestione adottati ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, assegna ai magistrati onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia con riguardo all'esercizio della giurisdizione presso l'ufficio del giudice di pace che ai compiti e alle funzioni assegnati ai sensi degli articoli 10, 1.1 e 12, attenendosi ai criteri oggettivi fissati, in via generale, con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il provvedimento adottato a norma del presente comma è comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

Il comma 7 prevede che il procuratore della Repubblica, con provvedimento da adottare entro il 30 gennaio di ogni anno, tenuto conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio, assegni ai vice procuratori onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), che ai compiti e alle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), attenendosi ai criteri obiettivi fissati con la delibera di cui al comma 6. È stabilito che il provvedimento adottato a norma del presente comma è comunicato alla sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

Il comma 8 stabilisce che con la delibera di cui al comma 6 sono individuate le procedure per la valutazione della realizzazione degli obiettivi.

Il comma 9 dispone che l'indennità di risultato può essere riconosciuta in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento dell'indennità fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed è erogata in tutto o in parte in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati a norma del presente articolo, verificato e certificato con le modalità di cui al comma 10.

Il comma 10 prevede che, con cadenza annuale, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato il livello di conseguimento degli obiettivi assegnati, adottano uno specifico provvedimento con cui certificano il grado di conseguimento dei risultati conseguiti e propongono la liquidazione dell'indennità di risultato indicandone la misura. Con il medesimo provvedimento il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica attestano se il magistrato onorario esercita le funzioni giudiziarie o svolge i compiti e le attività di cui al comma 3 ovvero, nel caso di cui al comma 5, indicano le incombenze svolte in via prevalente. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e ne è data comunicazione alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 e, ai fini del pagamento dell'indennità, al presidente della Corte di appello o al procuratore generale presso la medesima Corte.

Il comma 11 stabilisce che per l'esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dal presente decreto è dovuta esclusivamente l'indennità di cui al presente articolo.

<u>La RT</u> afferma, con particolare riferimento alla determinazione delle indennità spettanti ai giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, che il decreto legislativo prevede una parte fissa, con un importo differenziato tra coloro che svolgeranno i propri compiti all'interno dell'ufficio del processo, stabilito nella misura pari all'ottanta percento dell'indennità prevista per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali, ed una indennità variabile di risultato, che potrà essere riconosciuta in misura non inferiore al quindici per cento e non superiore al trenta per cento dell'indennità fissa spettante, la cui erogazione viene subordinata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica.

Si delinea il quadro di riferimento del "giudice onorario di pace" e del "vice procuratore onorario"; per entrambi viene espressamente previsto che l'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea e non determina in nessun caso l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego.

Sul comma 1 dell'articolo in esame precisa che l'indennità spettante ai magistrati onorari sia composta di una parte fissa e di una parte variabile di risultato.

Ribadisce, sui commi 1 e 2, che la parte fissa dell'indennità per i magistrati onorari che esercitano le funzioni giudiziarie a norma degli articoli 9, comma 1, 11, 12 e 16, comma 1, lettera b) è corrisposta trimestralmente sulla base dell'importo annuale

fissato nella misura di curo 16.140,00, al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali.

Viceversa, sul comma 3, afferma che la parte fissa dell'indennità per giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari, inseriti rispettivamente nell'ufficio per il processo e nell'ufficio dei vice procuratori onorari che svolgono i compiti e le attività di cui agli articoli 10 e 16, comma 1, lettera a), viene stabilita in misura pari all'80 per cento della precedente.

Sul comma 9, ribadisce che la norma prevede che la parte variabile è determinata con il provvedimento del presidente del tribunale ovvero del procuratore della repubblica tenuto conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione e dei principi e degli obiettivi delineati dalle tabelle di organizzazione dell'ufficio; tale indennità, di risultato, è prevista in un importo tra un minimo del quindici per cento e un massimo del trenta per cento dell'indennità fissa spettante a norma dei commi 2 o 3 ed è erogata in relazione al livello di conseguimento degli obiettivi assegnati.

Conclude affermando che all'attuazione delle disposizioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato nel limite degli stanziamenti iscritti all'U.d.V. 1.4 sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, sul quale gravano ordinariamente tutte le spese connesse al pagamento delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari,

Il citato capitolo richiamato, al netto dell'autorizzazione di spesa di euro 8.000.000, destinata al finanziamento delle indennità da corrispondere ai giudici ausiliari (D.L. 69/2013) reca uno stanziamento di euro 139.949.725 per l'anno 2017, di euro 152.449.725 per l'anno 2018 e di euro 152.449.725 per l'anno 2019.

Poi, per la quantificazione e la proiezione degli oneri, la RT rimanda alle allegate tabelle, elaborate sulla base delle seguenti considerazioni:

- Per la determinazione degli oneri fino al 1° semestre 2021, in ragione del regime transitorio quadriennale previsto dall'art. 30 del presente provvedimento, per i magistrati onorari attualmente in servizio, per cui è stata utilizzata, quale base di calcolo, la spesa annua media pro-capite rilevata per il pagamento delle indennità corrisposte ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, Tabella 1);
- Con riferimento alle risorse "aggiuntive" assegnate dalla legge di bilancio 2017 per 12,5 milioni di euro per l'anno 2017 e per 25 milioni di euro per l'anno 2018, rappresenta che tali fondi risultano assolutamente necessari, in sede di applicazione della nuova disciplina, per garantire l'adeguamento della materia previdenziale per i magistrati onorari, scongiurando il rischio della procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano, stante la chiusura negativa del caso EU-PILOT 7779/15/EMPL.

In particolare, evidenzia che quota parte delle maggiori risorse assegnate, per la copertura degli oneri previdenziali ed assistenziali previsti in attuazione della riforma della magistratura onoraria, nonché i risparmi di spesa derivanti dalla progressiva cessazione dei magistrati onorari attualmente in servizio, anche in ragione del raggiungimento del limite di età fissato a 68 anni, verranno utilizzati per finanziare il reclutamento delle nuove figure della magistratura onoraria.

Come già segnalato, tale indennità, per la parte fissa, viene stabilita in due importi, uno, pari a euro 16.140,00, destinata a coloro che svolgeranno funzioni giudiziarie ed una pari a euro 12.911,54, ovvero 1'80% della precedente, destinata a coloro che saranno assegnati all'ufficio del processo o all'istituendo ufficio dei vice procuratori onorari, comunque nei limiti delle risorse annualmente disponibili in bilancio sul citato cap. 1362 p.g. 1 (Tabella 2);

Per il periodo successivo a quello c.d. transitorio, riferito al 2° semestre del 2021, ai fini della stima degli oneri relativi a coloro i quali verranno confermati nell'incarico (nel prospetto si ipotizza prudenzialmente circa il 90% dei c.d. "vecchi" per 4.500 unità), non potendosi determinare con esattezza le distribuzioni delle indennità tra i presenti, si è utilizzato il parametro dell'indennità media degli importi delle indennità fisse e di risultato previste dal provvedimento (pari a 18.883,50 euro annui) come meglio evidenziato nel prospetto di seguito riportato:

Indennità fissa annua A	Indennità risultato 30%	Totale indennità fissa A + risultato annuo	Media indennità fissa + risultato annuo	Media indennità fissa + risultato (un semestre)	
€ 16.140	€ 4.842	€ 20.982			
Indennità fissa annua B	Indennità risultato 30%	Totale indennità fissa B + risultato annuo	€ 18.883,50	€ 9.441,75	
€ 12.911,54	€ 3.873,46	€ 16.785			

Tale importo è stato prudenzialmente arrotondato alla somma di euro 10.000.

I risparmi di spesa derivanti dalla modifica del regime delle indennità dei magistrati onorari, rilevabili a decorrere dal 2° semestre 2021, contribuiranno, come rappresentato nella Tabella 3), a finanziare la realizzazione di una "seconda sessione" di immissione di nuovi magistrati onorari in tirocinio.

Con riferimento alla voce denominata "IVA IRAP ed altri contributi, si è tenuto conto ai fini prudenziali delle spese complessive registrate a legislazione vigente a valere sul capitolo di bilancio 1362, anche con riferimento alle previsioni dell'anno 2021 ove, presumibilmente, tali spese subiranno una sicura flessione nel secondo semestre seppur, allo stato, non quantificabile.

Nel calcolo degli oneri riferiti alle indennità da corrispondere ai nuovi magistrati onorari è stata operata la scelta di indicare la sola componente fissa; si è comunque tenuto conto, in tutti i prospetti, di una quota di risorse da destinare alla componente variabile dell'indennità alla voce "risparmi", come rappresentato analiticamente nella Tabella 4;

Si è provveduto, dopo il periodo di tirocinio di sei mesi, comunque senza oneri per l'amministrazione, ad attribuire l'importo iniziale dell'indennità (12.911,54 lordo Stato) a tutti i nuovi magistrati onorari secondo i criteri previsti dalla norma, ovvero almeno due anni per i giudici onorari giudicanti ed almeno un anno per quelli requirenti, Tabelle 2) e 3).

Per i magistrati onorari confermati dopo il periodo transitorio, si è prevista l'attribuzione dell'indennità per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie (16.140,00 lordo Stato), ai soli giudici onorari di pace, stimati in un numero non superiore al contingente complessivo degli attuali giudici dì pace e GOT.

Per i giudici onorari requirenti, invece, si è provveduto ad ipotizzare una distribuzione al 50% delle unità tra funzioni di assistenza nell'ambito dell'ufficio del vice procuratore onorario (indennità fissa pari ad euro 12.911,54) e funzioni giudiziarie (indennità fissa euro 16.140,00).

Infine, come già accennato, in via del tutto prudenziale, è stata accantonata una somma annuale, indicata con la voce "risparmi", per essere destinata all'assegnazione dell'indennità di risultato, che non potrà essere inferiore al quindici per cento o superiore al trenta per cento dell'indennità fissa, da assegnare prudenzialmente alla totalità dei magistrati onorari in servizio per il valore massimo. Di tale maggiorazione è data analitica quantificazione nella Tabella 4.

1) Tabella degli oneri necessari al pagamento della magistratura onoraria attualmente presente (c.d. periodo transitorio):

1) Tubena degni oneri necessari ai pe			Anno 2018				Anno 2019			Anno 2020				Anno 2021					
			Anno 2017		I sem. 2018		II sem. 2018		I sem. 2019		II sem. 2019		I sem. 2020		II sem. 2020		I sem. 2021		II sem. 2021
Magistratura onoraria periodo transitorio	Media pro- capite annua		Onere anno 2017	Presenti I sem.	Onere I sem.	Presenti II sem.	Onere II sem.	Presenti I sem.	Onere I sem.	Presenti II sem.	Onere II sem.	Presenti I sem.	Onere I sem.	Presenti II sem.	Onere II sem.	Presenti I sem.	Onere I sem.	Presenti II sem. (90% del tot. del sem. preced.)	Onere II sem. con importo rideterminato (10.000 €) MEDIA DELLE INDENNITA'
GP - GIUDICI DI PACE	50.901,78	1.259	64.085.341,02	1.259	32.042.670,51	1.259	32.042.670,51	1.259	32.042.670,51	1.259	32.042.670,51	1.259	32.042.670,51	1.259	32.042.670,51	1.259	32.042.670,51	1.000	10.000.000,00
GOT - GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE	7.900,89	2.054	16.228.428,06	2.054	8.114.214,03	2.054	8.114.214,03	2.054	8.114.214,03	2.054	8.114.214,03	2.054	8.114.214,03	2.054	8.114.214,03	2.054	8.114.214,03	1.900	19.000.000,00
VPO - VICE PROCURATORE ONORARIO	14.013,97	1.671	23.417.343,87	1.671	11.708.671,94	1.671	11.708.671,94	1.671	11.708.671,94	1.671	11.708.671,94	1.671	11.708.671,94	1.671	11.708.671,94	1.671	11.708.671,94	1.600	16.000.000,00
TOTALI		4.984	103.731.112,95	4.984	51.865.556,48	4.984	51.865.556,48	4.984	51.865.556,48	4.984	51.865.556,48	4.984	51.865.556,48	4.984	51.865.556,48	4.984	51.865.556,48	4.500	45.000.000,00
			103.731.112,95	103.731.113			103.731.113			103.731.113			96.865.556						
IVA IRAP E ALTRI CONTRIBUTI		23.443.231,53		23.4	43.232			23.44	3.232		23.443.232				21.891.616				
TOTALE ONERI REGIME TRANSITORIO		127.174.344,48		127.1	174.344		127.174.344				127.174.344			118.757.172					

2)Tabella degli oneri (lordo Stato) necessari all'immissione di 1500 nuovi magistrati onorari da aggiungere ai presenti

					I	Prima ses	sione nuov	a magistra	tura ordina	ria					_						
Anno 2018				2018		Anno	2019		Anno 2020			Anno 2021				Anno 2022					
Magistratura onoraria a seguito riforma	Importo lordo pro- capite mensile	Importo annuale mesi 12	Importo annuale compless ivo	Presenti II sem. (in tirocinio)	Onere anno (senza oneri)		Onere I sem.	Presenti II sem.	Onere II sem.	Presenti I sem.	Onere I sem.	Presenti II sem.	Onere II sem.	Presenti I sem.	Onere I sem.	Presenti II sem.	Onere II sem.	Presenti I sem. (nuovi e 90% vecchi)	Onere I sem.	Presenti II sem.	Onere II sem.
Giudici onorari				1.300	0	1.300	8.392.501	1.300	8.392.501	1.300	8.392.501	1.300	8.392.501	1.300	8.392.501,00	1.300	8.715.347,00	4.200	31.956.924	4.200	31.956.92
G.O. assistente	1.075,96	12.911,54	12.911,54	0	0	1.300	8.392.501	1.300	8.392.501	1.300	8.392.501	1.300	8.392.501	1.300	8.392.501,00	1.100	7.101.347,00	1.200	7.746.924	1.200	7.746.92
G.O. giudicante	1.345,00	16.140,00	16.140,00	0	0	0		0		0		0		0		200	1.614.000,00	3.000	24.210.000	3.000	24.210.000
Vice procuratori onorari				200	0	200	1.291.154	200	1.291.154	200	1.291.154	200	1.291.154	200	1.371.865,50	200	1.371.865,50	1.800	13.234.616	1.800	13.234.610
V.P.O. assistente	1.075,96	12.911,54	12.911,54	0	0	200	1.291.154	200	1.291.154	200	1.291.154	200	1.291.154	150	968.365,50	150	968.365,50	800	5.164.616	800	5.164.61
V.P.O. requirente	1.345,00	16.140,00	16.140,00	0	0	0		0		0		0		50	403.500,00	50	403.500,00	1.000	8.070.000	1.000	8.070.00
Totali				1.500	0	1.500	9.683.655	1.500	9.683.655	1.500	9.683.655	1.500	9.683.655	1.500	9.764.366,50	1.500	10.087.212,50	6.000	45.191.540	6.000	45.191.540
	Onere nuovo regime (I sessione)		ne (I		•		•	19	0.367.310,00			19	9.367.310,00				19.851.579,00				
	Onere vo	ecchio regi	me		127.174.344,48			127	7.174.344,48			127	7.174.344,48	118.757.172,24			90.383.080,00				
	Onere to	tale			127.174.345,48	146.541.654,48			5.541.654,48		146.541.654,48			138.608.751,24							
	Stanziamento di bilancio			152.449.725,00			152	2.449.725,00	152.449.725,00			152.449.724,00				152.449.725,00					
	Risparmi			25.275.380,52				5.908.070,52	5.908.070,52			2 13.840.973,76				62.066.645,00					

3) Tabella degli Oneri (lordo Stato) necessari al reclutamento di ulteriori 2000 nuovi magistrati da immettere in servizio alla scadenza del regime transitorio.

				Seconda	sessione nu	ova magistra	tura ordinar	ia				
			Anno	2021	Anno	2022	Anno 2023		Anno	2024	Anno 2025	
Magistratura onoraria a seguito riforma	Parte Importo lordo pro- capite mensile	fissa Importo annuale complessiv o	Presenti	Onere	Presenti	Onere	Presenti	Onere	Presenti	Onere	Presenti	Onere
Giudici onorari			-	-	1.800	23.240.772	1.800	23.240.772	1.800	24.209.310	1.800	24.209.310
G.O. assistente	1.075,96	12.911,54	0	-	1.800	23.240.772	1.800	23.240.772	1.500	19.367.310	1.500	19.367.310
G.O. giudicante	1.345,00	16.140,00	0	-	0		0		300	4.842.000	300	4.842.000
Vice procuratori onorari			-	-	200	2.582.308	200	2.582.308	200	2.582.308	200	2.582.308
V.P.O. assistente	1.075,96	12.911,54	0	-	200	2.582.308	200	2.582.308	200	2.582.308	200	2.582.308
V.P.O. requirente	1.345,00	16.140,00	0	-	0		0		0	-	0	-
Totali			-	-	2.000	25.823.080	2.000	25.823.080	2.000	26.791.618	2.000	26.791.618
	Onere nuov sessione)	o regime (II				25.823.080		25.823.080		26.791.618		26.791.618
	Onere totale (I sessione + vecchi)		13	88.608.751,24	90.383.080		90.383.081		90.383.082			90.383.083
	Onere totale		13	88.608.751,24	116.206.160		116.206.161		117.174.700			117.174.701
Stanziamento di bilancio			15	52.449.725,00		152.449.725	152.449.725		152.449.725			152.449.725
	Risparmi			3.840.973,76		36.243.565		36.243.564	35.275.025			35.275.024

4) Tabella riepilogativa degli oneri (lordo Stato) e del numero dei magistrati onorari previsti a regime nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1362 pg1.

legisiazione vigen	distazione vigente sui Capitolo 1302 pg1.										
	Seconda sessione nuova magistratura ordinaria										
	Anno	2022	Anno	2023	Anno 2024 e seguenti						
Magistratura	Parte	fissa	Parte variabile								
onoraria a seguito riforma	Importo lordo pro- capite mensile	Importo annuale complessivo	Percentuale 30% max annuale	Totale indennità	Presenti	Onere	Presenti	Onere	Presenti	Onere	
Giudici onorari					6.000	113.301.006	6.000	113.301.006	6.000	114.560.105,40	
G.O. assistente	1.075,96	12.911,54	3.873,46	16.785,00	3.000	50.355.006	3.000	50.355.006	2.700	45.319.505,40	
G.O. giudicante	1.345,00	16.140,00	4.842,00	20.982,00	3.000	62.946.000	3.000	62.946.000	3.300	69.240.600,00	
Vice procuratori onorari					2.000	37.767.002	2.000	37.767.002	2.000	37.767.002,00	
V.P.O. assistente	1.075,96	12.911,54	3.873,46	16.785,00	1.000	16.785.002	1.000	16.785.002	1.000	16.785.002,00	
V.P.O. requirente	1.345,00	16.140,00	4.842,00	20.982,00	1.000	20.982.000	1.000	20.982.000	1.000	20.982.000,00	
Totali					8.000	151.068.008	8.000	151.068.008	8.000	152.327.107,40	

<u>Al riguardo</u>, appare necessario formulare alcune riflessioni visto anche che si verte su oneri di spesa aventi natura giuridica "inderogabile", ovvero, rimodulabile nei soli limiti dei contingenti di giudici che potranno essere reclutati avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente.

Occorre soffermarsi innanzitutto sui dati e criteri adottati nella Tabella 1) per la determinazione della spesa annua lorda da sostenersi nel periodo transitorio 2017/2021 (I semestre) per i giudici onorari. Andrebbe *in primis* richiesta conferma in merito alla platea complessiva prevista nel calcolo al 2017 (4.984 unità complessive), distintamente tra giudici di pace (1.259 unità) Giudici onorari di tribunale (G.O.T. per 2054 unità), e vice procuratori onorari (VPO indicati per 1.671 unità), di cui è prevista la permanenza al 100 per cento sino al I semestre 2021. A tale proposito, si ricorda che la RT presentata durante la seconda lettura del disegno di legge delega aveva stimato platee più ampie di circa il 12 per cento3.

Al tempo stesso, andrebbero esplicitate le ragioni dell'ipotesi di permanenza in servizio, dal II semestre 2021, di oltre il 90 per cento di tale contingente4.

Nel contempo, per quanto concerne il costo "unitario" annuo indicato nel prospetto di calcolo riportato dalla RT, in relazione a ciascuna tipologia di magistrato onorario, andrebbero richiesti i dati e le informazioni idonei a comprovare la congruità del valore unitario medio annuo dei compensi ivi individuati; fornendosi, al tempo stesso, le eventuali ipotesi che sono state assunte per la determinazione del relativo importo (indennità e compensi per numero di udienze; parametri di valutazione per il riconoscimento del compenso di "risultato" etc.), nonché, l'indicazione dei riferimenti normativi inerenti alla disciplina degli emolumenti. La RT presentata durante l'esame della legge delega stimava al riguardo compensi leggermente inferioris.

In aggiunta, per quanto concerne poi le componenti fiscali e contributive ivi separatamente indicate dalla Tavola 1, dal momento che la RT si limita a fornire solo gli importi in valore assoluto, andrebbero richiesti i prospetti di calcolo con l'indicazione dei parametri e delle percentuali adottate a tal fine.

I citati chiarimenti, in merito alla dimostrazione della congruità dei valori medi ivi assunti dalla RT, appaiono di cruciale importanza in quanto nella Tabella 2, dal confronto tra onere annuo complessivo sostenuto dal bilancio dello Stato ai sensi della legislazione vigente, ed onere annuo stimato in attuazione del riordino in esame,

In particolare, il numero dei giudici di pace era stimato in 1.680, quello dei giudici onorari di tribunale in 2.139, quello dei viceprocuratori onorari in 1.790. Il totale quindi ammontava a 5.609 a fronte dei 4.984 ora stimati. Cfr. relazione tecnica all'AC 3672, pubblicata sul resoconto del 20 aprile 2016 della V Commissione della Camera dei deputati.

⁴ Peraltro il 90 per cento ammonterebbe a 4.485, mentre il dato esposto in Tabella 2 è presumibilmente arrotondato a 4.500.

Il compenso medio per i giudici di pace era stimato in 50.685,23 euro (con esclusione delle indennità corrisposte ai giudici di pace coordinatori) a fronte degli attuali 50.901,78, il compenso medio per i giudici onorari di tribunale era stimato in 7.546 a fronte degli attuali 7.900,89, per i viceprocuratori onorari invece la stima effettuata in sede di delega corrisponde con l'attuale.

scaturirebbe un risparmio di spesa che la stessa RT determina, in misura analitica, per ciascun semestre del periodo 2018/2022. Anno, quest'ultimo, a partire dal quale si prevede l'entrata in vigore a regime del riordino.

Venendo, per l'appunto, alla Tabella 2, concernente invece la determinazione dell'onere annuo relativo ai 1.500 giudici onorari "aggiuntivi" rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente (di cui 1.300 tra giudici onorari "assistenti" e giudici onorari "giudicanti", e n. 200 Vice procuratori onorari), - relativamente all'avvio delle sessioni di reclutamento dal 2018 - si evidenzia che essa espone solo gli oneri derivanti dalla parte fissa mentre non include quelli da associarsi al previsto riconoscimento anche delle indennità di risultato. Sul punto, pur considerando che la RT precisa che tale omessa considerazione debba raccordarsi con l'ammontare indicato a titolo di risparmi di cui una parte dovrà essere impiegata per riconoscere tali emolumenti, sarebbe stata più opportuna una compiuta dimostrazione della congruità delle risorse risparmiate per finanziare le nuove immissioni previste dalla tabella 3 e le indennità di risultato.

Sempre sulla tabella 2, si ipotizza un primo afflusso dei nuovi giudici onorari dalle funzioni di assistente a quelle di giudicante a partire solo dal secondo semestre 2021 mentre sembrerebbe ipotizzabile per i giudici di pace che già nel primo semestre del 2021 i nominati nel primo semestre del 2019 abbiano raggiunto l'anzianità per poter essere destinati alle funzioni giudicanti. Invece per quanto riguarda i viceprocuratori onorari la tabella ne mostra una quota assegnata a funzioni requirenti nel primo semestre 2021 mentre dovrebbero poter svolgere tali funzioni già nel primo semestre del 2020, con il connesso incremento dell'indennità. Infatti, l'articolo 10, comma 2, dispone l'assegnazione di ufficio alle funzioni di assistente per i giudici con meno di due anni di anzianità, mentre l'articolo 16, comma 3, prevede soltanto un anno di periodo obbligatorio di destinazione alle funzioni di assistente per i viceprocuratori onorari. Andrebbero inoltre chiarite le ipotesi assunte nella distribuzione tra funzioni di assistente e giurisdizionali. Si ricorda in proposito che i giudici con funzioni di assistente godono di un'indennità pari all'80 per cento di quelli con funzioni giurisdizionali per cui, ove la quota di magistrati assegnati a funzioni giurisdizionali fosse maggiore, discenderebbero anche maggiori oneri.

In particolare, per il II semestre 2021, alla tabella 2 si prevede soltanto un 15 per cento di trasferimenti da funzioni di assistente a giudicanti per i giudici di pace mentre per i viceprocuratori onorari il trasferimento alle funzioni requirenti coinvolgerebbe il 30 per cento. Si evidenzia che tali ipotesi differiscono da quelle indicate invece nella tabella 4, concernente gli oneri a regime, in cui la distribuzione tra le due funzioni è paritaria per gli anni 2022 e 2023, con un aumento poi al 55 per cento nel 2024 dei giudicanti.

In merito poi alla Tabella 3, ovvero relativamente all'illustrazione degli oneri da sostenersi per il reclutamento dei magistrati onorari ordinari nel corso della II sessione, previsti dal riordino a partire dal 2022, per un numero di 2.000 nuovi magistrati

onorari, si ribadiscono le osservazioni già svolte circa il termine minimo per il conferimento di funzioni requirenti ai viceprocuratori onorari (un anno secondo l'articolo 16, comma 3 a fronte dei due anni esposti in tabella) e sulla successiva assegnazione dal 2024 alle funzioni giurisdizionali che sottintende una quota del 16 per cento circa per i giudici onorari mentre nessun viceprocuratore onorario sarebbe assegnato a funzioni requirenti.

Nulla da osservare sul quadro di sintesi delineato dalla RT riportato quindi nella tabella 4 che risulta coerente con il massimale delle dotazioni organiche fissato dall'articolo 3 nonché con le indennità previste, conteggiandosi in questo caso anche la parte variabile.

Per quanto concerne poi i profili di stretta copertura, circa la piena utilizzabilità dei risparmi segnalati dalla RT a decorrere dal II semestre 2021, i quali sarebbero comunque da impiegarsi ai fini della copertura degli oneri della II sessione dei reclutamenti, andrebbe confermata la plausibilità della stima ivi effettuata, a fronte della copertura di un formale nuovo onere di spesa.

Infine, con specifico riferimento al richiamato capitolo 1362, relativamente al solo p.g. 1, dello stato di previsione del Ministero della giustizia, posto che la previsione di stanziamento ivi iscritta nel bilancio vigente assomma a 139,9 milioni di euro per il 2017 e a 152,4 milioni di euro nel 2018 e 2019, andrebbe confermato che trattasi di autorizzazione di spesa permanente anche a decorrere da tale ultimo anno, dal momento che gli oneri relativi al riordino in argomento sono a regime e che gli stessi dovranno trovare realizzazione nell'ambito delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente per la giustizia onoraria: tenendo altresì presente che il capitolo di spesa richiamato dalla RT rientra espressamente tra i capitoli di spesa "giuridicamente" obbligatoria per il bilancio dello Stato. Circostanza, quest'ultima, che consente in caso di incapienza, di ricorrere agli strumenti di flessibilità già iscritti in bilancio (apposito fondo di riserva).

Articolo 24 (Attività dei magistrati onorari durante il periodo feriale)

La norma stabilisce che i magistrati onorari non prestano attività durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio; in tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. L'indennità prevista dall'articolo 23 è corrisposta anche durante il periodo di cui al presente articolo.

<u>La RT</u> riferisce la sospensione delle attività di magistrato onorario durante il periodo feriale di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio, prevedendo, inoltre, che in tale periodo sia comunque corrisposta l'indennità spettante ai sensi dell'articolo 23.

Quanto alla stima dei riflessi finanziari determinati dalla predetta previsione, si rinvia alle valutazioni formulate in merito al precedente articolo 23.

<u>Al riguardo</u>, posto che in base all'articolo 23 i magistrati onorari godono di un'indennità annuale, la previsione di un periodo di sospensione non determina risparmi e pertanto la norma non ha riflessi finanziari.

Articolo 25

(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio Iscrizione alla gestione separata presso l'INPS)

Il comma 1 stabilisce che la malattia e l'infortunio dei magistrati onorari non comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane "sospesa", senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23, per un periodo non superiore a sei mesi.

Il comma 2 prevede che la gravidanza non comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto.

Il comma 3 prevede che ai fini della tutela previdenziale e assistenziale, i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari sono iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Per il versamento del contributo (pari al 25%) si applicano le modalità ed i termini previsti per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 53, comma I, del TUIR (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Il comma 4 stabilisce che le disposizioni del comma 3 non si applicano agli iscritti agli albi forensi che svolgono le funzioni di giudice onorario di pace o di vice procuratore onorario, per i quali opera l'obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (ai sensi dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge n. 247 del 2012).

<u>La RT</u> ribadisce che l'articolo prevede disposizioni a tutela delle assenze per malattia e per infortunio, che non dispensano dall'incarico, ma ne sospendono l'attività, senza diritto alla prevista indennità, per un periodo non superiore a sei mesi.

Anche in caso di gravidanza è prevista la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto all'indennità prevista dall'articolo 23, per la durata a norma di legge.

Infine viene previsto che per la tutela previdenziale e assistenziale, ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, che non siano già iscritti all'albo forense e quindi ad altra forma previdenziale, siano iscritti alla Gestione Separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (cd. *riforma Dini*), allo scopo applicando le modalità ed i termini previsti per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, iscritti alla gestione separata.

Ai fini della determinazione dell'ammontare dei contributi previdenziali è stata utilizzata l'aliquota del 25% stabilita dall'articolo 1, comma 165, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, prevista per i lavoratori autonomi che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria, oltre allo 0,72% dovuto quale contributo per

la tutela della maternità, agli assegni per il nucleo familiare, per degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale.

Al riguardo, la RT evidenzia che, in ottemperanza alla legge delega n. 57 del 2016, i contributi da versare alla Gestione separata INPS sono stati considerati a valere sull'importo complessivo dell'indennità annua prevista; in tal senso si è proceduto alla determinazione dell'importo dell'indennità in misura tale da poter consentire il versamento dei contributi previdenziali, secondo le aliquote previste a legislazione vigente, come rappresentato a fini esemplificativi, nel successivo prospetto.

Conferma, pertanto, di aver provveduto ad imputare le ritenute previdenziali in questione ponendole totalmente a carico del magistrato onorario.

Dalla esposizione della tabella sotto riportata, si evidenzia che l'ammontare dei contributi previdenziali risulta dall'applicazione della aliquota attualmente prevista nella misura del 25%, maggiorata dello 0,72%. Su tale indennità, non si ritiene applicabile la facoltà del magistrato onorario, come il professionista, di richiedere l'ulteriore maggiorazione del 4%, a titolo di "rivalsa INPS", in quanto si ritengono già assolti gli adempimenti in materia di tutela previdenziale ed assistenziale come previsto in attuazione della legge delega, con applicazione delle aliquote contributive sulla misura dell'indennità di cui all'articolo 23.

All'attuazione delle disposizioni in materia previdenziale si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul già citato capitolo 1362 dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

La RT evidenzia, infine, che il Ministero della giustizia non dovrà corrispondere eventuali arretrati per garantire l'adeguamento della materia previdenziale ai magistrati onorari già in servizio e che le modifiche previste dal provvedimento in esame potranno garantire esclusivamente il pagamento degli oneri previdenziali riferiti ai nuovi incarichi della magistratura onoraria.

Oneri Stato pro-capite per pagamento indennità fissa di € 16.140,00 alla magistratura onoraria											
	Importo annuo lordo	Totale contributi 25,72%									
Indennità lorda Stato	€ 16.140,00										
Contributi a carico del professionista	€ 4.151,21	25,72% a carico del lavoratore									
Indennità al netto dei contributi	€ 11.988,79										
Imponibile Irpef	€ 11.988,79										
_	Oneri Stato pro-capite per pagamento indennità fissa di € 12.911,54 alla magistratura onoraria										
	Importo annuo lordo	Totale contributi 25,72%									
Indennità lorda Stato	€ 12.911,54										
Contributi a carico del professionista	€ 3.320,85	25,72% a carico del lavoratore									
Indennità al netto dei contributi	€ 9.590,69										
Imponibile Irpef	€ 9.590,69										

<u>Al riguardo</u>, si rileva preliminarmente che le tabelle della RT non considerano l'indennità variabile tra il 10 e il 30 per cento che nell'ipotesi prudenziale di massimo importo sarebbe pari a 3.873 euro per i magistrati onorari assistenti e 4.842 euro per i magistrati onorari giudicanti o requirenti.

Premesso che gli oneri contributivi a regime saranno posti a carico degli stessi membri della magistratura onoraria, con corrispondenti benefici per il bilancio statale, andrebbe comunque valutato l'impatto della riforma, complessivamente intesa, in termini di entrate contributive per l'INPS, comunque tenuto all'erogazione delle prestazioni maturate e maturande. Va infatti considerato che la nuova aliquota contributiva si attesterà su un livello inferiore (25,72%) a quello vigente (33%), e inciderà su un reddito a sua volta decurtato rispetto a quello attualmente percepito dai magistrati onorari, garantendo entrate contributive unitarie certamente più contenute. Sulla base dei dati desumibili dalle tabelle riportate all'articolo 23, utilizzabili anche per i profili rilevanti in questa sede, si osserva che in una prima fase, destinata a chiudersi nel 2021, si può escludere con certezza un impatto negativo della nuova disciplina sul gettito contributivo INPS, giacché i due regimi contributivi si applicheranno ciascuno sulla propria platea di riferimento (quello vigente per i magistrati onorari presenti, quello introdotto con il presente articolo per i magistrati da assumere), per cui gli effetti si sommeranno, senza pregiudizio per il bilancio dell'INPS. A regime, sulla base delle indicazioni fornite dalla RT in ordine ai monti retributivi complessivi analiticamente presentati per ogni anno, fondate sul presupposto dell'implementazione del piano assunzionale secondo la tempistica delineata dalla stessa RT, si ritiene che l'ampliamento degli organici della magistratura onoraria sia in grado di compensare sostanzialmente, ai fini del gettito contributivo, l'impatto negativo che deriverà dalla riduzione dell'aliquota di finanziamento e dei trattamenti retributivi.

Inoltre, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito alla assicurazione fornita espressamente dalla RT, circa il fatto che il Ministero della giustizia non potrà essere chiamato a corrispondere eventuali "arretrati" al fine di assicurare l'adeguamento della materia previdenziale prevista per i magistrati onorari attualmente già in servizio, dal momento che le modifiche intervenute alla relativa disciplina potranno garantire esclusivamente il pagamento degli oneri previdenziali riferiti ai nuovi incarichi della magistratura onoraria.

Articolo 26 (Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi)

L'articolo 26 apporta modifiche al TUIR al fine di qualificare le indennità corrisposte ai magistrati onorari come reddito assimilato a quello da lavoro autonomo. In particolare, la norma espunge le indennità corrisposte ai giudici di pace tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, comma 1, lett. f)) e le qualifica, insieme a quelle corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari, come reddito di lavoro autonomo.

La lettera c) aggiunge un periodo al comma 8 dell'articolo 54 del TUIR, relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, al fine di precisare che i redditi indicati alla lettera f-bis) del comma 2 dell'articolo 53 sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta. A differenza di quanto stabilito per alcuni degli altri redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, non sono pertanto previste delle riduzioni a titolo di deduzione forfettaria delle spese (25 per cento ovvero 40 per cento se i relativi compensi sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni).

<u>La RT</u> evidenzia che la norma prevede le necessarie modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi nel senso di ricondurre le indennità percepite dai magistrati onorari a redditi di lavoro autonomo e non più, con riferimento ai giudici di pace, a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Afferma che tali disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in termini di minor gettito per l'erario.

Per i relativi riflessi finanziari si fa riferimento alle valutazioni del precedente articolo 23.

Al riguardo, con riferimento alla proposta di nuovo inquadramento tributario delle indennità percepite dai giudici onorari (che da generatrici di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente diventerebbero fonti di reddito di lavoro autonomo) occorre segnalare non appare esistere nella legge di delegazione un espresso criterio direttivo per la disciplina tributaria delle indennità. Si ricorda peraltro che l'art. 1, comma 1, lett. s), demanda al legislatore delegato il compito di prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per

l'abrogazione delle norme divenute incompatibili. Ed in effetti in materia una esigenza di coordinamento si rinviene in relazione alla lettera f) dell'art. 50 del TUIR che, nell'individuare i redditi assimilati a quello di lavoro dipendente, fa riferimento ai "giudici di pace".

Appare altresì utile rappresentare che l'art. 26 dello schema in esame non soltanto effettua, per i profili tributari, un coordinamento formale con il TUIR (con riguardo alle nuove figure del giudice onorario di pace e del vice pretore onorario) ma riqualifica la natura tributaria delle indennità riconducendole all'interno della disciplina dei redditi di lavoro autonomo; inoltre, quanto ai criteri che presiederebbero alla loro determinazione (art. 54 del TUIR), precisa che tali redditi sono costituiti dall'ammontare delle indennità in denaro o in natura percepite nel periodo di imposta e, a differenza di quanto la vigente disciplina prevede per alcuni tra gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, tace a proposito di eventuali riduzioni a titolo di deduzione forfetaria delle spese.

In proposito, potrebbe essere pertanto opportuno un approfondimento al fine di verificare se l'intervento prefigurato possa ricondursi nell'ambito che è proprio del coordinamento sostanziale6.

A tal fine potrebbe essere altresì utile un chiarimento in merito alla possibilità di rinvenire per l'attività dei magistrati onorari - così come risulta delineata nella legge delega e nell'articolato in esame - quelle caratteristiche tipologiche che consentirebbero di riscontrarne la natura di attività di lavoro autonomo (o assimilato), da cui discenderebbe poi l'esigenza di coordinare la vigente disciplina tributaria in modo coerente alla nuova qualificazione dell'attività.

In relazione all'approfondimento, si evidenzia che se, da un lato, si afferma che l'incarico non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego e che il magistrato onorario esercita le sue funzioni giudiziarie secondo principi di autoorganizzazione delle attività (art. 1, commi 3 e 4) e non è soggetto a potere disciplinare, di contro si richiama l'attenzione sulle previsioni che:

- consentono di richiedere un impegno fino a due giorni a settimana (art. 1, comma 3);
- riconoscono l'indennità anche durante il periodo feriale;
- prevedono che l'indennità è comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali;

Si veda Corte cost., sentenza n. 84/1963 nella quale si afferma: "allorquando una nuova legge si inserisce in un complesso organico di altre norme può creare lacune, discordanze, differenze o contrasti, che possono essere eliminati da norme delegate di coordinamento, le quali hanno lo scopo essenziale di adattare la nuova legge, accompagnarla ed integrarla nella sua applicazione, in modo da conferire uniformità ed armonia a tutto l'ordinamento giuridico della specifica materia. Ma il potere di coordinamento non consente la introduzione di nuovi principi o di limitazioni di diritti, che soltanto attraverso l'esame e la valutazione del Parlamento possono essere validamente introdotti". Cfr Corte Cost. sentenza n. 272/2012.

Peraltro, nel rispetto dei termini e delle modalità imposti dalla legge e dalle esigenze di efficienza e funzionalità dell'Ufficio.

- individuano strutture organizzative denominate "ufficio dei vice procuratori onorari", vi assegnano i vice procuratori onorari con provvedimento del procuratore della Repubblica (artt. 2 e 16), regolamentano la "dotazione organica" dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori e le relative "piante organiche" (art. 3);
- affidano al presidente del Tribunale il coordinamento dell'ufficio del giudice di pace, la vigilanza e l'esercizio di ogni altra funzione che la legge attribuisce al dirigente dell'Ufficio giudiziario (art. 8);
- disciplinano l'assegnazione e la revoca dei giudici di pace alla struttura organizzativa denominata "Ufficio per il processo" e affidano al giudice di pace la funzione di coadiuvare il giudice professionale a supporto del quale la struttura organizzativa è assegnata e, sotto la direzione ed il coordinamento del giudice professionale, il compito di compiere tutti gli atti preparatori utili per la funzione giurisdizionale (art. 9, comma 10);
- attribuiscono al procuratore della Repubblica il compito di coordinare l'ufficio dei vice procuratori onorari (VPO), di distribuire loro il lavoro attraverso il ricorso a procedure automatiche, e quello di vigilare sulle attività svolte da questi ultimi (art. 15, comma 1);
- assoggettano i vice procuratori onorari che coadiuvano il magistrato professionale alla direzione ed al coordinamento del magistrato professionale (art. 16);
- impongono al magistrato onorario di osservare i doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili (art. 20);
- individuano l'indennità spettante ai magistrati onorari che si ricorda composta da una parte fissa e una parte variabile legata al raggiungimento di obiettivi (art. 21)8;
- disciplinano l'inidoneità e la revoca dell'incarico.

In via ulteriore potrebbe essere altresì valutata l'opportunità di verificare:

• se, anche alla luce dei criteri elaborati dalla giurisprudenza in ordine alla distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, l'assenza di un potere disciplinare (si è ritenuto di non recepire la delega sul punto)9 ed il richiamo a principi di

In relazione al compenso si legge nella relazione illustrativa che lo stesso ha carattere meramente indennitario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti. Tale affermazione non parrebbe riscontrata nei criteri che presiedono alla determinazione dell'indennità, in ordine sia alla componente fissa sia alla parte variabile legata al raggiungimento di obiettivi; inoltre non parrebbero prese in considerazione le spese sostenute.

delegazione devono essere interpretati sia tenendo conto delle finalità ispiratrici della delega, sia

In relazione alla scelta del Governo di non recepire i criteri di delega in materia di procedimento disciplinare, si ricorda che per la giurisprudenza Costituzionale la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega e che, pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente (Cfr: Corte Cost. sentenze n. 230 del 2010, n. 98 del 2008, nn. 340 e 170 del 2007). In particolare, circa i requisiti che devono fungere da "cerniera" tra i due atti normativi, «i principi e i criteri direttivi della legge di

auto-organizzazione nello svolgimento di funzioni giudiziarie possano essere sufficienti a sostenere l'inquadramento giuridico/tributario10 proposto; in presenza degli altri elementi sopra evidenziati11, escludendo il rischio di contenziosi;

- se la nuova qualificazione tributaria possa non essere priva di riflessi finanziari in quanto da un regime fiscale chiamato ad operare ritenute d'acconto su redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (indennità) con aliquote progressive IRPEF per scaglioni di reddito (quindi almeno con l'aliquota del 23%) si passerebbe all'applicazione di ritenute d'acconto su redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo con l'aliquota del 20%;
- se non sussistano incertezze interpretative che potrebbero derivare dal differente tenore letterale che si registra tra il testo della novella all'art. 54, comma 8, e le altre fattispecie vigenti (utili ed altre indennità di cui alle lettere c) d) ed e) dell'art. 53); nella novella si fa un generico riferimento "all'ammontare dell'indennità" laddove per le vigenti disposizioni sopra richiamate, in coerenza con l'opzione normativa di non ammettere deduzioni forfettarie di spese, si dispone che costituisce reddito <u>l'intero ammontare</u> dell'indennità. Non è quindi ben chiaro12 se possa trovare applicazione il principio dell'inerenza, con conseguente possibilità di ammettere in deduzione i costi eventualmente sostenuti13. Si ricorda che la RT non effettua alcuna valutazione sul punto ed in particolare sugli effetti finanziari netti, in termini di cassa, che potrebbero eventualmente derivare dalla nuova configurazione tributaria del reddito dei magistrati onorari.

In considerazione di quanto sopra rappresentato parrebbero opportuni chiarimenti.

47

verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della stessa legge delega» (Corte cost. sentenza n. 341 del 2007, ordinanza n. 228 del 2005). Si ricorda inoltre che nella legge delega (art. 2, comma 7, lett. b) l'irrogazione di sanzioni disciplina rileva ai fini della conferma del magistrato onorario per altri 4 anni.

Inoltre in ordine alla qualificazione tributaria dell'indennità proposta (reddito di lavoro autonomo), andrebbe meglio chiarita l'affermazione - che si legge sempre nella relazione illustrativa per cui: "Il rapporto del funzionario onorario non rientra neppure nello schema del lavoro autonomo, [...] costituendo esercizio di funzioni spontaneamente assunte per sentimento di dovere civico e di dignità sociale".

In particolare, tra tutti, si segnalano la soggezione al potere di direzione e coordinamento, l'assegnazione ad Uffici, i criteri che presiedono la distribuzione del lavoro, la determinazione del compenso, la percezione dell'indennità anche per il periodo feriale.

Per il tenore letterale della nuova disposizione rispetto a quanto si legge nella norma vigente per le altre fattispecie.

Andrebbe poi chiarito i profili in materia di IVA in relazione ai predetti compensi.

CAPO X

DELL'AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA DELL'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Articolo 27

(Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia civile)

L'articolo - in attuazione dei criteri di delega indicati dall'art. 2, comma 15, della legge 57/2016 - estende la competenza del giudice onorario di pace a procedimenti attualmente di competenza del tribunale a ragione del loro valore.

Il comma 1, lett. a), n. 1, modifica, anzitutto, l'articolo 7 c.p.c., che attualmente delinea il quadro della competenza per materia e per valore del giudice di pace: in relazione al valore della causa (da cui è evidentemente desunta la sua minore complessità), vengono attribuite al giudice onorario di pace le controversie:

- relative a beni mobili di valore non superiore a 30.000 euro; l'attuale limite è 5.000 (art. 7, primo comma);
- di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, in cui il valore della controversia non supera i 50.000 euro; l'attuale limite è 20.000 euro (art. 7, secondo comma).

In materia poi di diritti reali e comunione, la delega ha previsto per l'attribuzione al giudice onorario la verifica del parametro della minore complessità. La relazione al provvedimento chiarisce che, per alcune tipologie di cause, tale minore complessità è rivelata dalla predeterminazione di una certa soglia di valore.

Sono, infatti, attratte alla competenza del giudice onorario di pace, purché nel limite di valore di 30.000 euro, i procedimenti nelle seguenti materie (art. 7, nuovo quarto comma c.p.c.):

- usucapione di beni immobili e di diritti reali immobiliari;
- riordino della proprietà rurale (v. Libro terzo, titolo II, capo II, sez. II del codice civile);
- accessioni;
- azioni di rivendica e negatorie;
- regolamento di confini;
- superficie;
- costituzione, acquisto, estinzione ed accertamento della servitù;
- impugnazione della divisione di beni immobili
- scioglimento della comunione su beni immobili.

L'intervento riguarda l'attuazione dell'art. 15, comma 2, lett. d) ed e), della legge delega.

Sempre in relazione al limite di valore, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. p), della legge delega, il comma 1, lett. a), n. 3, dell'art. 27 novella l'articolo 113, comma 2, c.p.c., per consentire al giudice onorario di pace di decidere secondo equità nelle cause il cui valore non sia superiore a 2.500 euro (il limite di valore attuale è di 1.100 euro).

In aggiunta, in ordine alle competenze per materia, deve essere preliminarmente confermata la competenza del giudice onorario per le cause in materia di apposizione di termini (risulta espunta, per coordinamento con il contenuto del nuovo comma 3-ter dell'art. 7 c.p.c., la competenza per le cause sull'osservanza delle distanze stabilite da leggi, regolamenti ed usi per il piantamento di alberi e di siepi) e le cause condominiali (come definite dall'art. 71-quater, disp. att. c.c.), mentre il comma 1, lett. a), n. 1, aggiunge i nuovi numeri al terzo comma dell'art. 7, c.p.c. (nn. da 3-ter a 3-duodecies) che estendono la competenza del giudice onorario di pace in materia di diritti reali e comunione in relazione alle seguenti controversie, ora attribuite al tribunale.

Si tratta di una categoria di cause attribuite al giudice onorario in virtù della ridotta complessità dell'attività istruttoria e decisoria e degli interessi in gioco, ovvero:

• distanze nelle piantagioni e scavi e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi,

- luci e vedute, eccetto le cause relative a distanze per l'apertura di luci dirette a balconi, per l'apertura di luci laterali e oblique sul fondo del vicino e di distanze delle costruzioni dalle vedute (conservate alla competenza del tribunale);
- stillicidio ed acque;
- occupazione e invenzione di cose mobili;
- specificazione, unione e commistione;
- enfiteusi;
- usufrutto, uso e abitazione;
- esercizio delle servitù (come detto, la competenza del giudice onorario su costituzione, acquisto, estinzione ed accertamento della servitù è, invece, limitata alle cause di valore fino a 30.000 euro);
- impugnazione del regolamento e delle delibere dell'assemblea condominiale;
- diritti e obblighi del possessore nella restituzione della cosa.

Anche tale intervento è ricondotto all'art. 15, comma 2, lett. c), della legge delega.

Il comma 1, lett. a), n. 1, aggiunge, poi, un ulteriore comma all'art. 7 c.p.c. che prevede, infine, indipendentemente da ragioni di connessione, l'attrazione alla competenza del tribunale di due azioni contro la stessa parte quando una delle domande riguardi specifiche controversie di competenza del giudice onorario di pace (ai sensi dell'art. 7, terzo comma, nn. da 3-ter a 3-duodecies e quarto comma, c.p.c.).

Le successive, numerose modifiche apportate, dalle rimanenti disposizioni del comma 1 nonché dai commi 2 e 3 dell'art. 27, alla disciplina del codice di rito civile, al codice civile e alle sue disposizioni di attuazione hanno natura di coordinamento con l'indicato, complessivo trasferimento di competenze dal tribunale al giudice onorario di pace.

Una prima serie di interventi riguarda la disciplina del codice processuale civile sull'esecuzione forzata mobiliare cioè quelle inerenti alla disciplina del pignoramento mobiliare presso il debitore (artt. 513, 518, 519, 520 e 521-bis, c.p.c.) e presso terzi (art. 543 c.p.c.).

Poi, altre novelle sono introdotte in attuazione dei contenuti della legge delega relativi ai procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria (art. 2, comma 15, lett. b), della legge 57). Tra esse, il passaggio al giudice onorario di pace dei procedimenti sul ricorso per l'autorizzazione alla vendita di beni mobili ereditari (art. 747, c.p.c.), del procedimento per la fissazione di termini (art. 749 c.p.c.), in materia di rimozione dei sigilli (artt. 763, 764, 765 c.p.c.) e di richiesta dell'inventario dell'eredità (art. 769 c.p.c.). Nello stesso settore, vengono poi modificate disposizioni del codice civile in relazione al passaggio, dal tribunale al giudice onorario, della competenza sulla richiesta di proroga dell'inventario (art. 485), di nomina del curatore dell'eredità (art. 528), di designazione della banca presso cui il curatore deve depositare il denaro dell'eredità (art. 529), di autorizzazione al curatore a pagare i debiti ereditari (art. 530), di provvedimenti in materia di testamento olografo (art. 620), di apertura e pubblicazione del testamento segreto (art. 621), di scelta della persona cui consegnare i documenti relativi ai beni e diritti assegnati ad ognuno nella divisione (art. 736).

Ulteriori modifiche riguardano, nella disciplina del codice civile (libro IV), l'acquisita competenza del giudice onorario di pace: per l'autorizzazione a vendere le cose deteriorabili o di dispendiosa custodia (art. 1211); per l'indicazione del luogo di deposito della cosa venduta (art. 1514); per la nomina del commissario per la vendita senza incanto in caso di inadempimento del compratore (art. 1515); per l'autorizzazione all'apertura forzata delle cassette bancarie in caso di contratto bancario scaduto (art. 1841).

Alle disposizioni di attuazione del codice civile, ancora in relazione alla disciplina delle successioni:

- è modificato l'art. 51-bis per sottrarre alla competenza del tribunale in composizione monocratica, in virtù delle novelle precedenti, le attribuzioni di cui ai citati artt. 528, 529, 530, 620, 621 e 736 del codice civile (v. ante);
- è aggiunto un art. 51-ter per attribuire al giudice onorario di pace (anziché dell'indicato tribunale) la competenza: sull'imposizione di una garanzia se la disposizione testamentaria sia sottoposta a condizione risolutiva (art. 639 c.c.) o se il legato è sottoposto a condizione sospensiva o a termine (art. 640 c.c.); sulla nomina di un amministratore in caso di condizione sospensiva o di mancata presentazione di garanzia.

Altre modifiche alle disposizioni di attuazione riguardano:

- l'art. 57 che, in materia di riordino della proprietà fondiaria, attribuisce alla competenza del tribunale le azioni con cui il proprietario chiede il trasferimento in suo favore della proprietà di altri appezzamenti di estensione inferiore alla minima unità culturale che si trovino sul suo terreno; la competenza è, però, del giudice onorario di pace per azioni di valore fino a 30.000 euro, ai sensi del nuovo quarto comma dell'art. 7 c.p.c.
- l'art. 57-bis, ovvero la competenza del magistrato onorario, anziché del tribunale monocratico, per l'autorizzazione (a chi ne abbia interesse) alla riparazione di sponde o argini di acque ove il proprietario non provveda (art. 915 c.c.);
- l'art. 59, ovvero la competenza del magistrato onorario, anziché del presidente del tribunale, sul ricorso per la designazione dell'istituto di credito presso cui depositare i titoli al portatore in caso di mancanza o insufficienza della garanzia da parte dell'usufruttuario; di conseguenza, il provvedimento va reclamato davanti al tribunale anziché davanti al presidente della corte d'appello; In relazione alla delega per i procedimenti in materia di comunione sono aggiunte alle norme di attuazione del codice civile nuove disposizioni che attribuiscono al giudice onorario di pace, anziché al tribunale, la competenza, rispettivamente (art. 2, comma 15, lett. c), legge delega):
- sul ricorso per la validità delle deliberazioni della maggioranza per difetto di informazione preventiva sull'oggetto della decisione (art. 60-bis)
- per l'impugnazione del regolamento della comunione e delle deliberazioni relative alle innovazioni della cosa comune o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (art. 60-ter).

Altre modifiche delle stesse norme di attuazione, nella stessa materia, riguardano la competenza del giudice onorario di pace, anziché del tribunale:

• per la revoca dell'amministratore che non rende il conto della gestione o compia gravi irregolarità o che non dia notizia all'assemblea condominiale di atti che esorbitino le sue attribuzioni; di conseguenza, l'impugnazione del provvedimento di revoca assunto dal giudice onorario va proposta davanti al tribunale anziché alla corte d'appello (art. 64).

Sempre nelle disposizioni di attuazione al codice civile, in relazione alle citate novelle apportate nel codice civile (libro IV) alla disciplina delle obbligazioni si prevede:

- l'abrogazione dell'art. 73-bis che prevede la competenza del tribunale monocratico sui procedimenti di cui agli artt. 1211, 1541, 1515 e 1841 del codice civile, per coordinamento con le novelle introdotte (v. ante);
- in specifici casi, la competenza del giudice onorario per l'autorizzazione al debitore a depositare presso un locale idoneo (anziché in un pubblico deposito) cose mobili diverse da denaro e titoli di credito (art. 77).

Le modifiche all'art. 79 attribuiscono, inoltre, al giudice onorario la competenza all'adozione del decreto di nomina del sequestratario dell'immobile su richiesta del debitore (art. 1216 c.c.) e, quindi, l'eventuale impugnazione del provvedimento davanti al tribunale, anziché alla corte d'appello.

I commi 4 e 5 prevedono, infine:

- la modifica dell'art. 17 della L. 108 del 1996, per stabilire la competenza del giudice onorario di pace per l'adozione del decreto di riabilitazione del debitore protestato (o per il relativo diniego); attualmente la competenza appartiene al presidente del tribunale;
- la conseguente novella dell'art. 13 del D.Lgs. 150 del 2011, per affermare la competenza del tribunale (anziché, come ora, della corte d'appello) sull'impugnazione dei provvedimenti sia di concessione che di diniego della citata riabilitazione (comma 5).

<u>La RT</u> si sofferma sulle modificazioni alla disciplina civilistica contenuta nelle norme richiamate dal dispositivo, limitandosi a riferire che stesse danno attuazione ai criteri di delega che determinano un significativo ampliamento della competenza del giudice di pace per un insieme di cause e di procedimenti attualmente di competenza del tribunale.

In particolare nei giudizi secondo equità elevando il limite di valore da 1.100 a 2.500 euro; nei procedimenti civili contenziosi in materia di condominio; nelle cause relative a beni mobili per valori elevati sino ad euro 30.000; nelle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti estendendo il limite di valore a 50.000 euro; nei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi.

Le disposizioni, tese a prevedere l'ampliamento delle competenze dei giudici di pace in materia civile, comunque di natura procedimentale e che troveranno applicazione a decorrere dal 30 ottobre 2021, quando i nuovi giudici onorari assumeranno le funzioni, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti, di natura istituzionale, nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, premesso che gli effetti del riordino, mediante l'assegnazione ai giudici di pace di un ambito giurisdizione assai più ampio di quello loro riconosciuto ad oggi dalla legislazione vigente, appare suscettibile di riflettersi anche sul profilo organizzativo e burocratico degli uffici giudiziari (notifiche; depositi atti, etc.) per cui sono ipotizzabili effetti, anche sul piano finanziario, rispetto a quelli che si delineano ai sensi della normativa vigente, i quali potranno essere puntualmente quantificati solo all'atto del definitivo avvio della riforma, andrebbero acquisite sin d'ora valutazioni, sia pure di "massima" in merito all'impatto che le nuove competenze potranno avere sui fabbisogni di risorse umane e strumentali a disposizione degli uffici giudiziari interessati.

Pertanto, andrebbero richieste rassicurazioni circa la possibilità che gli effetti che ne deriveranno, rispetto alla legislazione vigente, a partire dal 2021, a seguito della entrata in vigore del nuovo riparto di competenze tra magistratura professionale e magistratura onoraria possano essere compatibili con il quadro delle risorse già previsto a legislazione vigente.

Articolo 28

(Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia tavolare)

Il comma 1 apporta al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 (*Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province*), le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13(Disposizioni sul rilascio del certificato di eredità e di legato) sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'art. 13 - che viene modificato ed integrato da 5 nuovi commi - si stabilisce che il ricorso autenticato per chiedere il certificato di eredità o di legato (si precisa ex novo "anche con modalità telematiche") può essere chiesto, anziché al tribunale monocratico, all'ufficio tavolare del luogo di apertura della successione (ufficio cui è dovuto il contributo unificato da parte del ricorrente, comma 5). Lo scopo, si legge nella relazione illustrativa, è quello di permettere al conservatore un controllo preliminare tra quanto richiesto e le risultanze dei libri fondiari. Se la concordanza tavolare sussiste e il ricorso si basa su un titolo di successione legittima, si rientra nel criterio della minore complessità e quindi il conservatore dovrà depositare (possibilmente in via telematica) il ricorso presso l'ufficio del giudice di pace (comma 6); in caso contrario nonché quando è richiesto un certificato di legato, sarà necessaria un'attività istruttoria maggiore e sul ricorso sarà, quindi, competente il tribunale, che deciderà in composizione monocratica (comma 7). Con il deposito, il conservatore trasmette (all'ufficio onorario o al tribunale) le somme dovute a titolo di contributo unificato; se il ricorrente non ha provveduto al pagamento, sarà il conservatore a versare comunque il contributo, fatta salva la rivalsa sul ricorrente (commi 8 e 9);
- b) Le successive modifiche agli artt. 16, 17 e 20 della legge rispondono a necessità di coordinamento con la disciplina introdotta all'art. 13 e riguardano il procedimento davanti al giudice di pace (anziché davanti al tribunale monocratico) per il rilascio del certificato di eredità; all'art. 22, per analoghe esigenze di coordinamento con l'art. 13, si prevede che il legatario debba chiedere all'ufficio tavolare del giudice il rilascio di certificato sull'acquisto del legato.

Alla lettera g), numero 1) dopo l'articolo 95-bis è inserito l'Articolo 95-ter, denominato "Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari" che – in presenza di valutazione del conservatore di piena concordanza tavolare - affida al giudice di pace l'adozione dei decreti tavolari nelle seguenti materie:

- contratti ricevuti da notaio che consentano un trasferimento di proprietà di un immobile (o altro diritto reale immobiliare) per il quale una banca (o altro soggetto autorizzato) abbia concesso un finanziamento (prestito, mutuo) garantito da ipoteca sull'immobile stesso (lettera a);
- ipoteche volontarie, costituite per via notarile, a garanzia di finanziamenti concessi da banche o altri soggetti autorizzati (lettera b).

<u>La RT</u> riferisce che le norme in esame danno tutte attuazione ai criteri di delega che attribuiscono la competenza del giudice di pace in materia tavolare, per un insieme di procedimenti, in particolare di volontaria giurisdizione in materia successoria connotati da minore complessità, che attualmente sono di competenza del tribunale.

Le disposizioni, tese a prevedere l'ampliamento delle competenze dei giudici di pace in materia tavolare, comunque di natura procedimentale che troveranno applicazione a decorrere dal sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti, di natura istituzionale, nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie.

Si evidenzia altresì che per i procedimenti in questione resta fermo l'obbligo, da parte dell'istante, del pagamento del contributo unificato ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R 115/2002 In tal senso non si rinvengono ipotesi di minor gettito a favore dell'erario.

Al riguardo, si richiamano le considerazioni svolte all'articolo precedente.

Articolo 29

(Ampliamento della competenza del giudice di pace in materia penale)

L'articolo modifica l'art. 4 del D.Lgs. 274 del 2000 che delimita la competenza per materia del giudice di pace nel settore penale.

Rispetto a quanto già previsto, il giudice onorario di pace vede estesa la propria competenza ai procedimenti relativi ai seguenti reati:

- minaccia grave (art. 612, secondo comma, c.p.); la minaccia grave è quella commessa con armi o da persona travisata, o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante dalle segrete associazioni, esistenti o supposte; se sussistono circostanze aggravanti, la competenza è, invece, del tribunale.

Le nuove contravvenzioni di competenza del giudice onorario di pace sono:

- rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (art. 651 c.p.);
- abbandono di animali (art. 727, c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.);
- violazioni della disciplina autorizzatoria sul controllo e sulla registrazione come presidi sanitari
 di sostanze alimentari messe in produzione, commercio e vendita e che contengano residui di
 prodotti usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari
 immagazzinate tossici per l'uomo, fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate
 (art. 6, L. 283/1962).

<u>La RT</u> afferma che le norme danno attuazione ai criteri di delega di cui all'articolo 2, comma 15, lett. h), che attribuiscono la competenza del giudice di pace in materia penale per taluni reati, quali la minaccia anche aggravata, per rifiuto di indicazione al pubblico ufficiale di fornire indicazioni sulla propria identità personale, per abbandono e uccisione di animali nonché in tema di sicurezza alimentare.

Le disposizioni, tese a prevedere l'ampliamento delle competenze dei giudici di pace in materia penale, comunque di natura procedimentale e che troveranno applicazione a decorrere dal 30 ottobre 2021 quando i nuovi giudici onorari assumeranno le funzioni, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere, ai relativi adempimenti, di natura istituzionale, nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie.

Al riguardo, ritiene utile evidenziare che la nuova disciplina unitaria dell'indennità da corrispondere ai nuovi giudici onorari prevede il superamento dell'attuale regime del pagamento delle indennità direttamente legato al numero di udienze tenute e di sentenze emesse dai magistrati onorari.

CAPO XI DISPOSIZIONI RELATIVE AI MAGISTRATI ONORARI IN SERVIZIO

Articolo 30 (Durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio)

L'articolo disciplina la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo decreto legislativo in ottemperanza alla delega di cui all'art. 1, lettera r) della legge n. 57/2016, per cui è stabilito che tali magistrati possono essere confermati, alla scadenza del primo quadriennio, per ciascuno dei tre successivi quadrienni.

Il comma 2 stabilisce che in ogni caso l'incarico cessa al compimento del sessantottesimo anno di età.

<u>La RT</u> certifica che la norma è volta a stabilire la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio, che alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno essere confermati, a domanda e fermo restando il limite di età fissato in sessantotto anni, alla scadenza del primo quadriennio disposto dal decreto legislativo del 31 maggio 2016, n. 92, o di cui all'articolo 33, comma 9, per tre quadrienni successivi.

Si prevede la durata dell'incarico per coloro che sono già in servizio, che potrà essere protratta per ulteriori tre quadrienni successivi, diversamente dai nuovi ingressi che potranno chiedere un'eventuale proroga in servizio per un solo quadriennio successivo al primo.

Per la proiezione e quantificazione dell'onere, che è già previsto a legislazione vigente, si rimanda all'articolo 32 ed alla tabella n. 1.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 31 (Funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio)

L'articolo stabilisce funzioni e compiti dei magistrati onorari in servizio.

Il comma 1 prevede che sino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il presidente del tribunale:

- a) può assegnare, con le modalità e in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10, all'ufficio per il processo del tribunale i giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale e, a domanda, quelli già in servizio alla medesima data come giudici di pace;
- b) può assegnare, anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, e nel rispetto del comma 7 del predetto articolo e delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale

- esclusivamente ai giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale;
- c) assegna la trattazione dei procedimenti civili e penali di nuova iscrizione e di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici onorari di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici di pace, compresi coloro che risultano assegnati all'ufficio per il processo a norma della lettera a) del presente comma.

Il comma 2 afferma che i giudici onorari di pace assegnati all'ufficio per il processo a nonna del comma 1, lettera a), possono svolgere i compiti e le attività di cui all'articolo 10.

Il comma 3 prevede che sino alla scadenza del termine di cui al comma 1, i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto come giudici onorari di tribunale possono essere destinati a comporre i collegi civili e penali del tribunale secondo quanto previsto dall'articolo 12, anche quando non sussistono le condizioni di cui all'articolo 11, comma 1.

Il comma 4 stabilisce che il Consiglio superiore della magistratura stabilisce il numero minimo dei procedimenti da trattare nell'udienza tenuta dal giudice onorario di pace, inclusi quelli delegati.

Il comma 5 prevede che nel corso del quarto mandato: a) i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono inseriti nell'ufficio per il processo e possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività allo stesso inerenti a nonna dell'articolo 10; b) i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono svolgere esclusivamente i compiti e le attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a).

Il comma 6 afferma che i limiti di cui al comma 5 non operano quando il Consiglio superiore della magistratura, con la deliberazione di conferma nell'incarico, riconosca la sussistenza di specifiche esigenze di funzionalità relativamente: a)alla procura della Repubblica presso la quale il vice procuratore onorario svolge i compiti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo (a regime); b) all'ufficio del giudice di pace al quale il giudice onorario di pace è addetto, nonché al tribunale ordinario nel cui circondario il predetto ufficio ha sede.

Il comma 7 stabilisce che le esigenze di funzionalità di cui al comma 6 sussistono esclusivamente quando ricorre almeno una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1.

<u>La RT</u> si limita a riferire che il dispositivo stabilisce funzioni e compiti dei magistrati onorari in prosecuzione del servizio, con l'assegnazione, su disposizione del presidente del tribunale, delle medesime funzioni e compiti già svolti in precedenza, integrati dalle ulteriori competenze disposte dal presente decreto.

Sono previste, inoltre, disposizioni limitative delle funzioni, per i giudici onorari di pace in sevizio nel corso del quarto mandato e le relative eccezioni.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 32

(Indennità spettante ai magistrati onorari in servizio)

L'articolo disciplina l'indennità dei magistrati onorari in servizio, per la legge delega stabilisce specifici principi e criteri direttivi all'articolo 2, comma 17, lettera b), numero5), e lettera c).

Il comma 1 prevede che per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data, i criteri previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 11 (indennità spettanti al Giudice di Pace) della

legge 21 novembre 1991, n. 374, dall'articolo 4 (Compensi Giudici di Pace) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.

Il comma 2 prevede che dalla scadenza del termine di cui al comma 1, per la liquidazione delle indennità dovute ai magistrati onorari di cui al medesimo comma, si applicano le disposizioni del Capo IX.

Il comma 3 dispone che in conseguenza di quanto disposto dai commi 1 e 2, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, si applica ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto a decorrere dalla scadenza del periodo di cui al comma 1.

<u>La RT</u> ribadisce che le norme prevedono per la liquidazione delle indennità dovute ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, che comunque confluiranno nella nuova figura del giudice onorario di pace, che continueranno ad applicarsi, sino alla scadenza del quarto anno successivo dell'entrata in vigore del presente decreto, i criteri di liquidazione previsti dalle disposizioni vigenti.

Per coloro che sono già in servizio e solo per un quadriennio dall'entrata in vigore del presente provvedimento, è prevista la corresponsione dell'indennità con il "vecchio" sistema. Per la proiezione e quantificazione dell'onere, già previsto a legislazione vigente, si rimanda alla già citata tabella n. 1.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO XII Disposizioni transitorie e finali

Articolo 33 (Disposizioni transitorie e abrogazioni)

L'articolo contiene una serie di disposizioni transitorie che regolano l'efficacia nel tempo delle diverse disposizioni dello schema di decreto

Il comma 1 regola l'applicabilità ai diversi magistrati onorari. Prevede che i primi nove capi dello schema di decreto legislativo siano applicati ai magistrati onorari immessi nel servizio dopo l'entrata in vigore del decreto. Per quanto riguarda i magistrati onorari in servizio a tale data, per quattro anni dovranno essere applicate le disposizioni dei primi nove capi solo per quanto non previsto dal capo XI che li riguarda. Decorsi quattro anni, anche ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto dovranno essere applicate tutte le disposizioni da esso previste, venendo pertanto meno l'efficacia delle disposizioni del capo XI.

Il comma 2 prevede che entreranno a fare parte dell'organico dei giudici onorari di pace e dei viceprocuratori onorari i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del ministro della giustizia con cui dovrà essere determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace. Come precisato nella relazione illustrativa, non dovranno così risultare diverse dotazioni organiche: una relativa a chi è stato immesso in servizio prima e l'altra relativa a chi è stato immesso in servizio dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo. Come regola generale, tali magistrati dovranno essere assegnati, con decreto del ministro della giustizia, all'ufficio presso il quale prestano servizio alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che determina la

pianta organica. Tuttavia, ciò si potrà realizzare solamente nel caso in cui il decreto sulla pianta organica preveda un corrispondente posto nella medesima, anche con riferimento all'esercizio da parte dei giudici onorari di pace della giurisdizione civile e penale presso tale ufficio oltre che ai giudici onorari di pace addetti all'ufficio per il processo del tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace.

Qualora il decreto ministeriale relativo alla pianta organica disponga la riduzione dell'organico di un ufficio, i magistrati onorari in servizio cui è stato conferito l'incarico da minor tempo, che risultino in soprannumero, sono riassegnati ad altro analogo ufficio dello stesso distretto.

Il comma 3 afferma che le disposizioni dell'articolo 27 si applicano ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti a decorrere dal 30 ottobre 2021.

Il comma 4 sancisce che le disposizioni dell'articolo 28 si applicano ai procedimenti in materia tavolare introdotti a decorrere dal sesto mese successivo all'entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 5 prevede che le disposizioni dell'articolo 29 si applicano ai procedimenti penali per notizie di reato acquisite o ricevute a decorrere dal 30 ottobre 2021.

Il comma 6 stabilisce che a decorrere dalla data del 30 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data.

Il comma 7 dispone che ai fini del computo di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), si considera anche lo svolgimento di funzioni giudiziarie onorarie in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche ai fini del computo di cui all'articolo 18, comma 2.

Il comma 8 stabilisce un termine di sei mesi per l'adozione da parte del CSM della delibera relativa alla individuazione dei posti da pubblicare nelle piante organiche degli uffici del giudice di pace e di viceprocuratori onorari. In base all'articolo 6, comma 1, tale delibera dovrà essere adottata dal CSM entro il 30 marzo di ogni anno.

Il comma 9 riguarda i magistrati onorari nominati dopo il 31 maggio 2016, data di entrata in vigore del primo decreto legislativo n. 92 del medesimo anno, e prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo. Per tali magistrati onorari l'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla nomina e sia la nomina sia il tirocinio debbono essere regolati dalle disposizioni vigenti prima della entrata in vigore del nuovo decreto legislativo.

Il comma 10 riguarda la possibilità di destinare in supplenza o in applicazione, anche parziale, in un ufficio del giudice di pace del circondario dove prestano servizio, i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. La applicazione o la supplenza potranno essere realizzate in presenza dei presupposti previsti a regime dall'articolo 14 dello schema di decreto e con le modalità ivi indicate.

Il comma 11 stabilisce che in attesa dell'adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto il Consiglio superiore della magistratura adotta per l'anno 2017 la delibera di cui all'articolo 6, comma 1, individuando, nei limiti delle risorse disponibili, i posti da pubblicare, sulla base delle piante organiche degli uffici del giudice di pace e delle ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari.

Il comma 12 prevede che i procedimenti disciplinari pendenti nei confronti di magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad essere regolati dalle disposizioni vigenti prima della predetta data.

Il comma 13 stabilisce che fermo quanto disposto dal comma 12, non possono essere promosse nuove azioni disciplinari a carico di magistrati onorari già in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto per fatti commessi prima della medesima data; in relazione ai predetti fatti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi da 3 a 10.

<u>La RT</u> si sofferma sulle norme, riferendo che le stesse contengono le opportune norme transitorie, prevedendo, in particolare, al comma 1, l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni del provvedimento in esame ai magistrati onorari che siano in servizio alla data di entrata in vigore del predetto decreto in combinato disposto con i precedenti articoli, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 34 (Abrogazioni)

Il comma 1 abroga l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante la disposizione in base alla quale le norme dell'ordinamento giudiziario, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, si applicano fino a quando non sarà attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria a norma dell'articolo 106, secondo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 maggio 2016; è abrogato.

Il comma 2 prevede altresì l'abrogazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, degli articoli:

- a) 42-ter (Nomina dei giudici onorari di tribunale); 42-quater (Incompatibilità); 42-quinquies (Durata dell'ufficio); 42-sexies (Cessazione, decadenza e revoca dall'ufficio); 42-septies (Doveri e diritti del giudice onorario di tribunale); 43-bis (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario); 71 (Nomina e funzioni dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario); 71-bis (Esercizio delle funzioni di vice procuratore onorario presso la sola sede principale o sezione distaccata); 72 (Delegati del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario);
- b) gli articoli 3 (Ruolo organico e pianta organica degli uffici del giudice di pace); 4 (Ammissione al tirocinio); 4-bis (Tirocinio e nomina); 5 (Requisiti per la nomina); 6 (Corsi per i giudici di pace); 7 (Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace); 8 (Incompatibilità); 9 (Decadenza, dispensa, sanzioni disciplinari); 10 (Doveri del giudice di pace); 10-bis (Divieto di applicazione o supplenza); 10-ter (Richiesta di trasferimento e concorso di domande) e 15 (Coordinatore dell'ufficio del giudice di pace) della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Il comma 3 abroga le seguenti disposizioni a decorrere invece dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo:

- articolo 11 della legge n. 374 del 1991 (indennità spettanti al giudice di pace);
- articolo 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989 (sempre sulle indennità spettanti ai giudici onorari di tribunale)
- articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 (*indennità dei magistrati onorari*).

<u>La RT</u> prevede alcune abrogazioni di norme precedenti con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto; per altre norme si prevede l'abrogazione con decorrenza

dalla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 35 (Monitoraggio)

Il comma 1 prevede che il Ministro della giustizia provvede annualmente al monitoraggio dello stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. I criteri di monitoraggio e i dati rilevanti sono stabiliti dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura.

Il comma 2 stabilisce che ai fini del comma 1, il Ministro della giustizia sottopone, in particolare, a monitoraggio i seguenti dati: a) il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti presso gli uffici del giudice di pace, distinti per settore civile e penale e, all'interno del medesimo settore, per materie; b)la durata media dei procedimenti di cui alla lettera a), distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie; c)il numero dei procedimenti pendenti, sopravvenuti e definiti presso i tribunali ordinari, distinti per settore civile e penale e, all'interno del medesimo settore, per materie; d)la durata media dei procedimenti di cui alla lettera c), distintamente rilevata con riguardo al settore e alle materie; e) il numero dei tribunali ordinari nei quali è stata disposta l'assegnazione della trattazione di procedimenti ai giudici onorari di pace a norma dell'articolo 11, con specifica rilevazione della condizione di cui al comma 1 del predetto articolo posta a fondamento del provvedimento di assegnazione; f)lo stato delle spese di giustizia relative alla magistratura onoraria, distinguendo tra componente fissa e variabile dell'indennità; g) il numero dei magistrati onorari confermati nell'incarico e di quelli revocati.

Il comma 3 prevede che per ciascun ufficio del giudice di pace mantenuto a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è sottoposto a verifica, nell'ambito dell'attività di monitoraggio di cui al presente articolo, il livello di efficienza nell'erogazione del servizio giustizia in relazione ai dati medi nazionali. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, qualora il livello di efficienza risulti insufficiente il relativo ufficio viene soppresso con le modalità previste dal comma 3 del predetto articolo 3. I giudici onorari in servizio presso l'ufficio soppresso sono riassegnati, con le modalità di cui all'articolo 33, comma 2, ad altro ufficio dello stesso circondario.

Il comma 4 dispone che l'attività di monitoraggio di cui al presente articolo è, in ogni caso, svolta avendo particolare riguardo alla piena compatibilità tra lo stato di attuazione delle disposizioni del presente decreto e i livelli minimi di regolazione previsti dalla normativa europea.

Il comma 5 stabilisce che entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della giustizia trasmette alle Camere e al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente gli esiti dell'attività di monitoraggio svolta a norma del presente articolo.

<u>La RT</u> si sofferma sul dispositivo, rilevando che ivi trova disciplina l'attività di monitoraggio, cui provvede il Ministro della giustizia, sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nel decreto in esame, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

Le attività in materia di monitoraggio della produttività degli uffici giudiziari sono già espletate a legislazione vigente dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia nell'ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie.

La disposizione non determina pertanto nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

<u>Al riguardo</u>, si prende atto che i compiti di monitoraggio previsti dalla norma sono già svolti dalla Direzione generale di statistica del Ministero della giustizia.

Articolo 36 (Disposizioni finanziarie e finali)

Il comma 1 stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 2 prevede che al giudice onorario di pace assegnato nell'ufficio per il processo ai sensi dell'articolo 10, ovvero, applicato ad altro ufficio del giudice di pace a norma dell'articolo 14 non è dovuta alcuna indennità di missione o di trasferimento, dovendosi intendere per sede di servizio il circondario del tribunale.

<u>La RT</u> riferisce che lo schema di decreto legislativo si muove nell'ottica di introdurre le misure necessarie per una più razionale e funzionale gestione della figura del Magistrato Onorario attraverso la predisposizione di uno statuto unico, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, suddiviso tra magistratura giudicante e requirente, che prevede una disciplina omogenea relativa alle modalità di accesso, durata dell'incarico, tirocinio, conferma periodica, rimodulazione delle funzioni sia nei compiti di supporto al magistrato ordinario, sia nell'espletamento di funzioni propriamente giudiziarie.

Il provvedimento, che reca anche la disciplina della fase transitoria relativa ai magistrati onorari già in servizio, prevede altresì la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace ove confluiranno anche i giudici onorari di tribunale (GOT), assoggettati al coordinamento del Presidente del tribunale, nonché la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, con la possibilità di attribuzione agli stessi anche di attività di ausilio al magistrato professionale, da svolgere all'interno di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della repubblica presso il tribunale.

Al riguardo, in merito alla clausola di neutralità indicata dalla norma, dal momento che la RT conferma che all'attuazione delle disposizioni contenute nello schema si provvederà mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, occorre ricordare che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità stabilisce che ogni qualvolta nuove norme si associno alle citate clausole, le RT di

accompagnamento dovrebbero sempre accompagnarsi alla valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse che sono già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr 2017 Nota di lettura n. 174

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Atto del Governo n. 397)

" Nota di lettura n. 175

A.S. 2784: "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti"

" Nota di lettura n. 176

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto del Governo n. 395)

" Nota di lettura n. 177

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Atto del Governo n. 396)

" Documentazione di finanza pubblica n. 17

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)

" Nota di lettura n. 178

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto del Governo n. 404)

" <u>Documentazione di finanza pubblica n. 17/1</u>

Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5)

" Nota di lettura n. 179

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (Atto del Governo n. 406)

Mag 2017 Nota breve n. 23

Le previsioni economiche di primavera della Commissione europea

" Documento di base n. 55

La decisione di bilancio per il triennio 2017-2019

Nota breve n. 24

Le raccomandazioni europee sul Programma nazionale di riforma e sul Programma di stabilità 2017 dell'Italia

Elementi di documentazione n. 70

Mercati degli strumenti finanziari (Atto del Governo n. 413)

Giu 2017 Nota di lettura n. 180

A.S. 2853: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (Approvato dalla Camera dei deputati) Edizione provvisoria